



**SEI TU**

# Condizioni di assicurazione

Edizione 11/2024

**Prodotto per l'assicurazione  
infortuni e malattia**

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo  
le linee guida "Contratti chiari e comprensibili".

**gruppoitas.it**



# SEI TU

Il nostro prodotto “Sei Tu” è pensato per proteggere te o i tuoi familiari da conseguenze economiche o situazioni sfavorevoli causate da:

- *infortuni* derivanti dallo svolgimento di attività professionale e nel tempo libero;
- *malattia*.

Il contratto prevede indennizzi, importi fissi giornalieri, rimborsi e assistenza medica in caso di *infortunio* o *malattia*.

Le garanzie offerte dal contratto sono raggruppate in sezioni in base al tipo di copertura e puoi scegliere di acquistare:

- solo la sezione infortuni;
- solo la sezione malattia;
- entrambe;
- la sezione assistenza, solo insieme alla sezione infortuni.

Puoi scegliere che le coperture infortuni siano valide:

- solo durante l'attività lavorativa;
- solo nel tempo libero;
- sempre.

Alcune garanzie possono essere acquistate solo insieme ad altre, come indicato nel testo delle condizioni di *assicurazione*.

Le garanzie acquistate sono esplicitamente riportate in *polizza*.

All'inizio delle condizioni di *assicurazione* trovi il glossario nel quale sono definiti i termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nelle condizioni di *assicurazione* sono inoltre evidenziati in grassetto gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico tuo e dell'*assicurato*, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Trovi anche alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:



## Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la firma puoi collegarti al sito [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it), registrarti con il numero di *polizza* e il codice fiscale e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare, rinnovare il contratto e denunciare un *sinistro*.

# Indice

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Glossario</b> | <b>7</b> |
|------------------|----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>1 / Norme di carattere generale</b> | <b>12</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|           |                                                                             |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.1  | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia                            | 12 |
| Art. 1.2  | Adeguamento del premio delle garanzie delle sezioni infortuni e malattia    | 12 |
| Art. 1.3  | Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | 13 |
| Art. 1.4  | Disdetta dell'assicurazione                                                 | 13 |
| Art. 1.5  | Facoltà di recesso                                                          | 13 |
| Art. 1.6  | Estensione territoriale                                                     | 14 |
| Art. 1.7  | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio                         | 14 |
| Art. 1.8  | Aggravamento e diminuzione del rischio                                      | 15 |
| Art. 1.9  | Altre assicurazioni                                                         | 15 |
| Art. 1.10 | Modifiche dell'assicurazione                                                | 15 |
| Art. 1.11 | Rinuncia al diritto di surrogazione                                         | 15 |
| Art. 1.12 | Oneri fiscali                                                               | 15 |
| Art. 1.13 | Rinvio alle norme di legge                                                  | 15 |
| Art. 1.14 | Indicizzazione                                                              | 16 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>2 / Sezione Infortuni</b> | <b>17</b> |
|------------------------------|-----------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>COSA È ASSICURATO</b>                       | <b>17</b> |
| <b>2.1 Garanzie base</b>                       | <b>18</b> |
| Art. 2.1.1 Invalidità permanente da infortunio | 18        |

|             |                                                                                                                                      |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 2.1.2  | Garanzie valide solo nel caso in cui sia stata acquistata la copertura per attività professionali ed extraprofessionali (Art. 2.1.1) | 19        |
| Art. 2.1.3  | Sport del tempo libero                                                                                                               | 20        |
| Art. 2.1.4  | Lesioni tendinee                                                                                                                     | 21        |
| Art. 2.1.5  | Rottura tendine d'achille                                                                                                            | 21        |
| Art. 2.1.6  | Ernie                                                                                                                                | 21        |
| Art. 2.1.7  | Opzioni di franchigia                                                                                                                | 21        |
| <b>2.2</b>  | <b>Garanzie opzionali</b>                                                                                                            | <b>24</b> |
| Art. 2.2.1  | Morte                                                                                                                                | 24        |
| Art. 2.2.2  | Invalidità permanente da infortunio plus                                                                                             | 24        |
| Art. 2.2.3  | Indennità giornaliera per inabilità temporanea                                                                                       | 25        |
| Art. 2.2.4  | Indennità giornaliera per immobilizzazione                                                                                           | 27        |
| Art. 2.2.5  | Rimborso spese mediche da infortunio                                                                                                 | 27        |
| Art. 2.2.6  | Indennità giornaliera per ricovero da infortunio                                                                                     | 28        |
| Art. 2.2.7  | Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio                                                                                | 28        |
| Art. 2.2.8  | Pacchetto sostegno                                                                                                                   | 29        |
| Art. 2.2.9  | Non autosufficienza                                                                                                                  | 30        |
| Art. 2.2.10 | Sospensione attività                                                                                                                 | 30        |
| Art. 2.2.11 | Scottature e tagli                                                                                                                   | 30        |
| Art. 2.2.12 | Supervalutazione per artigiani                                                                                                       | 30        |
| Art. 2.2.13 | Supervalutazione arti superiori                                                                                                      | 31        |
| Art. 2.2.14 | Supervalutazione perdita voce                                                                                                        | 31        |
| Art. 2.2.15 | Estensione dell'invalidità permanente al contagio virus hiv ed epatite b e c di origine traumatica                                   | 31        |
| Art. 2.2.16 | Estensione radiazioni                                                                                                                | 32        |
| Art. 2.2.17 | Tabelle ania per invalidità permanente da infortunio                                                                                 | 32        |
| Art. 2.2.18 | Sport agonistici                                                                                                                     | 32        |
| Art. 2.2.19 | Sport pericolosi                                                                                                                     | 32        |
|             | <b>COSA NON È ASSICURATO</b>                                                                                                         | <b>33</b> |
| Art. 2.3    | Esclusioni                                                                                                                           | 33        |
|             | <b>LIMITI DI COPERTURA</b>                                                                                                           | <b>34</b> |
| Art. 2.4.1  | Eventi catastrofali                                                                                                                  | 34        |
| Art. 2.4.2  | Infortuni durante viaggi aerei                                                                                                       | 34        |
| Art. 2.4.3  | Limiti, scoperti e franchigie                                                                                                        | 35        |

## 3 / Sezione malattia 41

---

### **COSA È ASSICURATO 41**

#### **3.1 Garanzie base 41**

Art. 3.1.1 Invalidità permanente da malattia 41

#### **3.2 Garanzie opzionali 41**

Art. 3.2.1 Indennità giornaliera per ricovero da malattia e parto 41

Art. 3.2.2 Indennità giornaliera per convalescenza da malattia 42

### **COSA NON È ASSICURATO 43**

Art. 3.3 Esclusioni 43

### **LIMITI DI COPERTURA 44**

Art. 3.4 Limiti e franchigie 44

## 4 / Sezione assistenza 45

---

### **COSA È ASSICURATO 45**

Art. 4.1 Assistenza medica in Italia 45

Art. 4.2 Assistenza medica all'estero 47

Art. 4.3 Assistenza a domicilio in Italia 48

### **COSA NON È ASSICURATO 51**

Art. 4.4 Esclusioni 51

### **COME SI ASSICURA 51**

Art. 4.5 Come si assicura 51

### **LIMITI DI COPERTURA 52**

Art. 4.6.1 Assistenza medica in Italia – limiti e massimali di prestazione 52

Art. 4.6.2 Assistenza medica all'estero – limiti e massimali di prestazione 53

Art. 4.6.3 Assistenza a domicilio in Italia – limiti massimali di prestazione 53

## 5 / Cosa fare in caso di sinistro 55

---

Art. 5.1 Denuncia del sinistro e obblighi dell'assicurato 55

Art. 5.2 Accertamento, liquidazione e pagamento 56

Art. 5.3 Determinazione dell'indennizzo – perizia contrattuale 56

### **In caso di sinistro Infortunio 57**

Art. 5.4 Criteri di indennizzabilità 57

|           |                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 5.5  | Attività diversa da quella dichiarata                            | 60        |
| Art. 5.6  | Anticipo sull'indennizzo per invalidità permanente da infortunio | 61        |
| Art. 5.7  | Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio             | 61        |
| Art. 5.8  | Modalità di denuncia e accertamento del contagio hiv             | 61        |
|           | <b>In caso di sinistro Malattia</b>                              | <b>62</b> |
| Art. 5.9  | Criteri di indennizzabilità                                      | 62        |
| Art. 5.10 | Liquidazione invalidità permanente da malattia                   | 62        |
| Art. 5.11 | Indennità giornaliera per ricovero da malattia e parto           | 63        |
|           | <b>In caso di sinistro Assistenza</b>                            | <b>63</b> |
| Art. 5.12 | Istruzioni per la richiesta assistenza                           | 63        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Allegato 1 Tabella di Barthel</b> | <b>64</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Allegato 2 Classificazione attività professionali</b> | <b>66</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Condizioni particolari valevoli per<br/>i soci - assicurati dell'ITAS MUTUA</b> | <b>83</b> |
| <b>Estratto dello statuto</b>                                                      | <b>83</b> |

# Glossario

Le parole elencate nel glossario sono evidenziate *in corsivo* nel testo che segue

## A

### **ASSICURATO**

la persona fisica il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

### **ASSICURAZIONE**

il contratto di *assicurazione* e/o la garanzia prestata con il contratto.

## B

### **BENEFICIARIO**

gli eredi dell'*assicurato*, o le altre persone designate dal *contraente*, ai quali ITAS Mutua deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

## C

### **CANCRO**

tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti, inclusa la leucemia.

### **CARENZA**

periodo di tempo compreso fra la stipula dell'*assicurazione* e l'inizio della copertura.

### **CONTRAENTE**

chi stipula l'*assicurazione*.

### **CONVALESCENZA DOMICILIARE**

periodo di degenza domiciliare successivo alla dimissione dall'*istituto di cura*, necessario per la guarigione clinica.

### **CORONAROPATIA**

*malattia* che determina *intervento chirurgico* al cuore per correggere il restringimento o il blocco di due o più arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da una forma grave di Angina Pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) come l'insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzata alla ricostruzione.

## D

### **DAY HOSPITAL**

degenza diurna in *istituto di cura* con redazione di cartella clinica.

### **DAY SURGERY**

*intervento chirurgico* eseguito senza *ricovero*.

---

## E

### EPIDEMIA

qualsiasi *malattia* dichiarata come tale dall'Organizzazione Mon-diale della Sanità o dal governo italiano.

---

## F

### FRANCHIGIA

la parte di danno esclusa dall'*indennizzo*, espressa in:

- percentuale di *invalidità permanente*;
- giorni per le indennità giornaliere;
- importo fisso per il rimborso spese mediche.

---

## I

### ICTUS CEREBRALE

incidenti cerebro-vascolari con ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implicano morte di tessuto cerebrale, emorragia ed embolia da fonte estranea al cranio.

### INABILITÀ TEMPORANEA

la perdita temporanea della capacità dell'*assicurato* di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate, in misura totale o parziale.

### INDENNIZZO

somma dovuta da ITAS Mutua in caso di *sinistro*.

### INFARTO DEL MIOCARDIO

morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell'area interessata.

### INFORTUNIO

evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

### INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

*infortunio* subito dall'*assicurato* durante attività inerenti alla vita privata, allo svolgimento delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alla pratica di hobby.

### INFORTUNIO PROFESSIONALE

*infortunio* subito dall'*assicurato* durante attività professionali (principali e secondarie) dichiarate in *polizza*. Per attività professionali secondarie si intendono le attività lavorative svolte a scopo di lucro, per conto proprio o di terzi, anche se esercitate in via accessoria e temporanea.

### INTERVENTO CHIRURGICO

atto medico praticato in *istituto di cura* o in ambulatorio che prevede un'azione cruenta a fine terapeutico sui tessuti utilizzando sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica (laser).

Sono equiparati ad un *intervento chirurgico* anche l'accertamento diagnostico invasivo, che comporta il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche o la cruentazione dei tessuti attraverso l'introduzione di idoneo strumento (diverso da aghi per terapie iniettive) all'interno dell'organismo,

nonché la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

#### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

la perdita definitiva della capacità dell'*assicurato* di svolgere un lavoro, indipendentemente dalla sua professione, in misura totale o parziale.

#### **ISTITUTO DI CURA**

istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, hospice, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle Autorità competenti, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Non sono considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungodegenza, di soggiorno per anziani, le strutture con prevalenti finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, gli stabilimenti termali.**

## **M**

#### **MALATTIA**

ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da *infortunio*.

#### **MALATTIE COESISTENTI**

malattie o invalidità preesistenti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla *malattia* denunciata e sulla invalidità da questa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

#### **MALATTIE CONCORRENTI**

malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla *malattia* denunciata e sulla invalidità da questa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

#### **MALATTIA PREESISTENTE**

*malattia* che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche, malformazioni o difetti fisici preesistenti o che si sono manifestate prima della stipula del contratto.

## **N**

#### **NON AUTOSUFFICIENZA**

difficoltà a svolgere in maniera permanente e definitiva le funzioni dell'attività quotidiana riportate nell'allegato 1 - Tabella di Barthel.

## **P**

#### **PANDEMIA**

qualsiasi *malattia* dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dal governo italiano.

#### **PLEGIA**

perdita completa e permanente dell'uso di due o più arti (superiori o inferiori).

#### **POLIZZA**

documento che prova l'*assicurazione*.

#### **PREMIO**

somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

**PRESTAZIONE**

per la sezione Assistenza: l'aiuto e l'assistenza in natura forniti da ITAS Mutua tramite la *Struttura organizzativa* in caso di *sinistro*.

**Q****QUESTIONARIO MEDICO**

il documento con il quale l'*assicurato* descrive il suo stato di salute e che forma parte integrante della *polizza*. Deve essere compilato e sottoscritto da ogni persona assicurata – o, in caso di minorenni, da chi ne ha la potestà – e trasmesso a ITAS Mutua come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

**R****RESIDENZA**

luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**RICOVERO**

permanenza in *istituto di cura* con pernottamento.

**S****SCI ESTREMO**

discesa con sci su pendii superiori a 45 gradi.

**SCIPPO**

furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona.

**SCOPERTO**

parte del danno non indennizzabile, espressa in valore percentuale.

**SFORZO**

uso improvviso e anomalo di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.

**SINISTRO**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della *polizza* e che determina la richiesta di assistenza dell'*assicurato*.

**SPORT AGONISTICO**

sport praticati in qualità di tesserati di federazioni sportive o associazioni/enti riconosciute dal CONI per prepararsi e partecipare a competizioni sportive di carattere agonistico.

**SPORT DEL TEMPO LIBERO**

sport con finalità strettamente ricreative non finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive di carattere agonistico.

**SPORT PROFESSIONISTICO**

sport svolti nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da un obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti che costituisca fonte di reddito per l'*assicurato*, **ad eccezione dei rimborsi spese**.

Sono considerati sport professionistici quelli praticati da coloro che partecipano a competizioni internazionali come Olimpiadi, Campionati europei o mondiali, indipendentemente dai compensi percepiti.

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

per la sezione Assistenza: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'*assicurato*, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in *polizza*.

# 1 /

## Norme di carattere generale

### ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Per le garanzie previste alla sezione *malattia*, è applicato un periodo di *carezza*, e pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:

1. **del 90° giorno** successivo alla data di effetto della *polizza* per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall'assicurato, insorti prima della stipula della *polizza*;
2. **del 300° giorno** successivo alla data di effetto della *polizza* per le patologie varicose **fermo quanto previsto dall'art. 3.3, lett. a).**
3. **del 300° giorno** successivo alla data di effetto della *polizza* per il parto, per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio;
4. **del 30° giorno** successivo alla data di effetto della *polizza* per le altre malattie;
5. **del 90° giorno** successivo alla data di effetto della *polizza* per le invalidità permanenti da *malattia*.

Per le stesse garanzie della sezione *malattia*, l'effetto dell'assicurazione rimane invariato anche in caso di variazioni in corso di *polizza* o in caso di sostituzione con altra *polizza*, senza interruzione e con gli stessi assicurati. Se vengono acquistate nuove garanzie previste dalla sezione *malattia*, l'assicurazione vale dalla data di effetto della nuova *polizza* e verranno applicati i tempi di *carezza* sopra indicati alle nuove garanzie acquistate.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

**Il contraente deve pagare il premio interamente anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.**

**Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento.**

**Restano valide le successive scadenze stabilite nel contratto e il diritto di ITAS Mutua al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

### ART. 1.2 ADEGUAMENTO DEL PREMIO DELLE GARANZIE DELLE SEZIONI INFORTUNI E MALATTIA

Il *premio* delle garanzie della sezione *malattia* varia a ogni rinnovo annuale con l'**aumento dell'età dell'assicurato**. Il *premio* delle garanzie infortuni varia a partire dai 75 anni.

## ART. 1.3

**DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL'ASSICURAZIONE  
E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

La durata del contratto è indicata in *polizza*; il contratto può avere durata annuale o poliennale.

Il contratto può essere stipulato nella forma a tacito rinnovo o a scadenza automatica. Quando uno degli assicurati ha un'età superiore a 80 anni (o 75 anni se acquistata una garanzia della sezione malattia) il contratto di assicurazione ha durata annuale ed è stipulato solo nella forma a scadenza automatica. Quando in corso di contratto uno degli assicurati compie 80 anni (o 75 anni se acquistata una garanzia della sezione malattia), **l'assicurazione cessa alla prima scadenza successiva al compimento di tale età e potrà essere prorogata solo a scadenza automatica di anno in anno.**

Nel caso di tacito rinnovo, **il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.4 – Disdetta dell'assicurazione.**

Nel caso di scadenza automatica, **il contratto cessa automaticamente alle 24 del giorno di scadenza indicato in *polizza*, senza necessità di disdetta.**

Nei casi in cui la legge o il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende della durata di un anno. Se però l'*assicurazione* è stata stipulata per una durata minore, il periodo di *assicurazione* coincide con la durata del contratto.

## ART. 1.4

**DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE**

Entrambe le parti possono disdire il contratto stipulato nella forma a tacito rinnovo inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), **da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.** In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

## ART. 1.5

**FACOLTÀ DI RECESSO**

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

- a. nel caso di contratto a durata poliennale, il *contraente* può recedere dal contratto dopo il primo quinquennio o alla scadenza contrattuale in caso di durata inferiore a cinque anni, **mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno sessanta giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;**
- b. dopo ogni *sinistro*, e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, ITAS Mutua e il *contraente* possono recedere dall'*assicurazione* **dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) a condizione che siano stati liquidati precedentemente almeno altri due sinistri.** Il recesso dell'*assicurato* ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte sua; il recesso da parte di ITAS Mutua, invece, ha effetto dopo **30 giorni** dalla data di invio della comunicazione. ITAS Mutua, **entro 30 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia. Limitatamente alle garanzie *malattia*, il recesso in caso di *sinistro* non si applica **trascorsi due anni** dall'inizio della copertura assicurativa;
- c. aggravamento del rischio (art. 1.8);
- d. il manifestarsi in corso di contratto di *assicurazione* di alcolismo e tossicodipendenza e, per le garanzie *malattia*, anche la positività H.I.V., A.I.D.S e sindromi correlate, costituisce per ITAS

Mutua - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*assicurato* - aggravamento di rischio tale per cui non avrebbe consentito l'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell'*assicurazione* in corso, ITAS Mutua rimborsa all'*assicurato*, al netto dell'imposta, la parte di *premio* pagato e non goduto. Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia.

## ART. 1.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale in tutto il mondo.

L'*inabilità temporanea*, al di fuori dell'Unione Europea, è indennizzabile **limitatamente al periodo del ricovero ospedaliero**; tale limitazione cessa dalle 24 del giorno di rientro in Europa dell'*assicurato*.

**Per la sezione Assistenza:** i Paesi, dove si è verificato il *sinistro* e in cui le prestazioni vengono fornite fatto **salvo quanto esplicitamente indicato nelle singole sezioni**, si dividono in tre gruppi:

1. **ITALIA:** Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
2. **EUROPA:** i Paesi del gruppo 1) e i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
3. **MONDO:** i paesi del gruppo 2) e tutti i restanti Paesi del mondo.

**Sono esclusi i seguenti Paesi e le seguenti aree geografiche:** Russia (compresi i Monti Urali), Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

## ART. 1.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il *contraente* e l'*assicurato*, al momento della sottoscrizione del contratto, devono fornire a ITAS Mutua informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se non lo fanno per dolo o colpa grave su fatti che conoscono o potrebbero normalmente conoscere, **il contratto può essere annullato e possono perdere il diritto all'indennizzo** (art. 1892 del Codice civile).

Se non lo fanno, ma senza dolo o colpa grave o su fatti che non conoscevano e che non potevano verificare, **ITAS Mutua può recedere dal contratto** (art. 1893 del Codice civile).

**In questi casi ITAS Mutua può trattenere:**

- i premi già incassati;
- il *premio* per il periodo di *assicurazione* in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il *premio* dovuto per il primo anno.

## ART. 1.8 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

---

Il **contraente** o l'**assicurato** deve avvisare per iscritto ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire il rischio, con particolare riferimento al cambio delle attività professionali dell'**assicurato**.

Le malattie che si sono verificate in corso di contratto non sono considerate un aggravamento del rischio, pertanto non vanno comunicate.

ITAS Mutua in caso di **aggravamento del rischio**, può aumentare il **premio**, mentre in caso di diminuzione del rischio è tenuta a ridurre il **premio** o le rate successive alla comunicazione del **contraente** (art. 1897 del Codice civile). Quando in caso di aggravamento del rischio il **contraente** non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 del Codice civile) può perdere in tutto o in parte il diritto all'**indennizzo**. ITAS Mutua può recedere dal contratto e rimborsare al **contraente** la parte di **premio** pagato e non goduto, al netto delle imposte. Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia.

## ART. 1.9 ALTRE ASSICURAZIONI

---

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il **contraente** deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e sulle stesse cose. In caso di **sinistro** il **contraente** deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

## ART. 1.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

---

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

## ART. 1.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

---

ITAS Mutua rinuncia, a favore dell'**assicurato** o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione previsto all'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'**infortunio**.

## ART. 1.12 ONERI FISCALI

---

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **contraente**.

## ART. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

---

Questo contratto di **assicurazione** è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**ART. 1.14 INDICIZZAZIONE**

---

Il *contraente* può scegliere di applicare l'indicizzazione. In questo caso le somme assicurate, i massimali, le indennità e il *premio* sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni del numero indice dei Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT, come segue:

- a. come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti è adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annua, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali e il *premio* vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua; al *contraente* viene consegnata un'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Quando in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera del 100% quello inizialmente stabilito in *polizza*, le parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della *polizza* con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Le somme assicurate, i massimali, le indennità e il *premio* restano quelli dell'ultimo aggiornamento fatto.

## 2 / Sezione infortuni

### COSA È ASSICURATO

L'*assicurazione* vale per gli infortuni che l'*assicurato* subisce nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in *polizza* e delle attività extraprofessionali. Nella copertura per l'attività professionale l'*assicurazione* vale anche durante il percorso dell'*assicurato* dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (cd. "rischio in itinere").

Il *contraente* può limitare il perimetro dell'*assicurazione* ai soli infortuni accaduti durante l'attività professionale o solo a quelli accaduti durante l'attività extraprofessionale.

Sono compresi anche gli infortuni causati da:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento;
- assideramento o congelamento;
- folgorazione;
- colpi di sole o di calore;
- morsi di animali, punture di insetti o aracnidi e malattie conseguenti;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l'alterata coscienza siano conseguenza delle patologie indicate all'art. 2.3 - Esclusioni;
- lesioni muscolari determinate da sforzi, lesioni tendinee sottocutanee, rottura del tendine d'Achille;
- colpa grave dell'*assicurato*, del *contraente* e del *beneficiario*, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile;
- tumulti popolari o da atti di terrorismo ai quali l'*assicurato* non abbia partecipato, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni e, a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, da movimenti tellurici.
- guerra, guerra civile, insurrezione o lotta armata, che l'*assicurato* subisce fuori dal territorio della Repubblica Italiana, **a condizione che l'*assicurato* già si trovasse nella Nazione nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.** La copertura opera a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile e **per un massimo di 14 giorni** dall'insorgere di tali eventi;
- conseguenze di infezioni contratte a seguito di *infortunio*, purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica. **È escluso il contagio da virus HIV e da Epatite B e C.**

Gli infortuni subiti dall'*assicurato*, in qualità di passeggero (da quando sale a bordo dell'aeromobile a quando scende) durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli o elicotteri, **sono compresi solo se la polizza ha durata di almeno un anno. Sono esclusi i viaggi su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico e su aeromobili di aeroclub.**



#### RICORDA:

L'*infortunio* è un evento dovuto a causa esterna, fortuita e violenta.

Sono infortuni, per esempio: la distorsione della caviglia camminando o correndo; l'urto contro cose o animali; la caduta dalle scale; gli incidenti in bicicletta/moto/auto/cavallo; gli infortuni sul lavoro (se la polizza è stipulata per le attività professionali e non professionali); il morso di animali; le ustioni.

Non sono infortuni, per esempio: lo stiramento/distrazione o rottura tendini o muscoli durante l'esecuzione di esercizi sportivi ripetuti (es: alla panca, ai pesi etc.); il sollevamento volontario e ragionato di oggetti pesanti che cagionino ernia da *sforzo* o altre lesioni da *sforzo* non fortuito; le lesioni ascrivibili a *malattia* professionale.

## Garanzie base

Le seguenti garanzie sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate indicate in *polizza* e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4.3).

### ART. 2.1.1

#### INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* per l'*infortunio* che ha come conseguenza un'*invalidità permanente* che si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto.

L'*indennizzo* viene calcolato sulla somma assicurata per *invalidità permanente*, in base alle percentuali indicate nell'allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 - Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conosciute anche come 'Tabelle INAIL' - delle quali si riporta un parziale estratto nell'art. 5.4 - Criteri di indennizzabilità.

In caso di *infortunio* sono inoltre compresi:

##### 1. DANNO ESTETICO

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute e documentate dall'*assicurato* per interventi di chirurgia plastica ed estetica per ridurre o eliminare eventuali danni estetici al viso, indipendentemente dal grado di *invalidità permanente* accertato e con il limite di 10.000 euro.

##### 2. ASSISTENZA INFERMIERISTICA E COLLABORAZIONI DOMESTICHE

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute nei primi sei mesi dal giorno dell'*infortunio* per assistenza infermieristica e per collaborazioni domestiche, quando l'*assicurato* presenta postumi di *invalidità permanente* superiori al 25%. Il limite è di 2.500 euro per anno assicurativo.

##### 3. MALATTIE TROPICALI

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* se l'*invalidità permanente* da *infortunio* deriva dal contagio di *malattie* tropicali, diagnosticate dai medici curanti. La garanzia opera se l'*assicurato*, nel momento in cui si reca all'estero, è in perfette condizioni di salute e se si è sottoposto alle pratiche di profilassi prescritte dalle Autorità sanitarie dei Paesi ospitanti. L'*indennizzo* viene liquidato solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 15% e per la sola parte che supera questa percentuale, con il limite di 200.000 euro per anno assicurativo.

L'*indennizzo* è determinato in base all'opzione di *franchigia* scelta dal contraente e indicata in *polizza* (art. 2.1.7 - Opzioni di franchigia).

**GARANZIE OPERATIVE QUANDO ACQUISTATA LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (ART. 2.1.1)****GARANZIE VALIDE SOLO NEL CASO IN CUI SIA STATA ACQUISTATA LA COPERTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI (ART. 2.1.1)****ART. 2.1.2**

**L'assicurazione opera per le prestazioni elencate di seguito:**

**1. SPESE DI TRASPORTO**

ITAS Mutua, in caso di *infortunio*, rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'*assicurato* all'*istituto di cura* o alla propria abitazione, **con il limite di 5.000 euro per anno assicurativo.**

**2. RECUPERO LEZIONI**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute per lezioni private e/o di recupero quando, a causa di un *infortunio*, l'*assicurato* che frequenta la scuola non può frequentare le lezioni regolarmente fatturate per un periodo **continuativo superiore a 30 giorni, con il limite di 500 euro per anno assicurativo.** La garanzia è valida **fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado.**

**3. SPESE MEDICHE OSPEDALIERE PER CHIRURGIA RIPARATRICE DA INFORTUNIO**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute durante il *ricovero in istituto di cura* per onorari dei medici e dei chirurghi, spese farmaceutiche, rette di degenza a seguito di interventi di chirurgia riparatrice di sfregi e deturpazioni di natura estetica e fisiognomica, conseguenti a *infortunio*. L'*intervento* di chirurgia riparatrice **deve avvenire entro un anno dalla data di guarigione clinica** dell'*infortunio* e la garanzia è operativa se, a questa data, l'*assicurato* **fornisce i documenti medici da cui risulta che il danno di natura estetico-fisiognomica è conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio. Il limite di indennizzo previsto è pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 2.000 euro.**

**4. PREVENZIONE**

ITAS Mutua rimborsa, **con il limite di 100 euro per anno assicurativo**, le spese sostenute per:

- esame mammografico e relativa termografia o ecografia;
- esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici, etc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica.

Inoltre liquida all'*assicurato* un **indennizzo forfettario di 5.000 euro** in caso di:

- *intervento* di resezione totale della prostata;
- *intervento chirurgico* per isterectomia totale o mastectomia totale uni - o bilaterale.

**5. ASPETTATIVA DEL GENITORE**

ITAS Mutua liquida un **indennizzo forfettario di 1.000 euro** se, a seguito di *infortunio* dell'*assicurato minorenne*, il genitore deve ricorrere ad aspettativa non retribuita per un **periodo minimo di tre mesi** per assistere il figlio. Per ottenere l'*indennizzo* il genitore dell'*assicurato* **deve fornire i documenti rilasciati dal proprio datore di lavoro che certifichino l'astensione dal lavoro.**

**6. INVALIDITÀ PERMANENTE PER FIGLI MINORENNI**

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* se ai figli minorenni dell'*assicurato* viene riconosciuta un'*invalidità permanente*. La **somma assicurata per i figli minorenni è pari a quella dell'assicurato.** La garanzia viene prestata **se i figli non hanno altra copertura assicurativa per lo stesso**

**rischio.** Quando entrambi i genitori risultano assicurati con lo stesso contratto, ai fini del riconoscimento del maggior *indennizzo* a favore dei figli minorenni, sarà preso in considerazione il capitale più elevato tra i due. Se l'*assicurato* ha più figli e più di uno di essi dovesse subire un *infortunio* che ha come conseguenza una *invalidità permanente*, la somma assicurata per *invalidità permanente* vale come massimale complessivo a disposizione dei figli minorenni dell'*assicurato*. **Il limite di *indennizzo* è di 50.000 euro, ferma la franchigia prevista dall'opzione scelta per l'*invalidità permanente* da *infortunio*.**

#### 7. SCIPPO, RAPINA, ESTORSIONE E SEQUESTRO

ITAS Mutua liquida un ***indennizzo forfettario di 500 euro***, in aggiunta ad eventuali *indennizzi* previsti dalla *polizza*, quando a seguito di *scippo*, rapina, estorsione e sequestro, tentati o consumati, l'*assicurato* subisce lesioni fisiche. Per ottenere l'*indennizzo*, l'*assicurato* deve **fornire documentazione medica da cui risulta che le lesioni fisiche subite sono conseguenti a *scippo*, rapina, estorsione e sequestro nonché copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.**

#### 8. RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA PER MINORENNI ALLA GUIDA

ITAS Mutua raddoppia la somma assicurata quando l'*assicurato minorenni* subisce un *infortunio*, **durante la guida di ciclomotori o motocicli se:**

- **la responsabilità dell'*infortunio* è esclusivamente di terzi e**
- **l'*invalidità permanente* conseguente all'*infortunio* è superiore al 50%.**

**Il limite di *indennizzo* è di 50.000 euro.**

#### 9. LAVORI MANUALI E AGRICOLI

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* per gli *infortuni* subiti durante i lavori manuali o agricoli svolti dall'*assicurato* a carattere privato e senza scopo di lucro. L'*assicurazione* opera anche in caso di sola copertura extra professionale.

#### 10. ESENZIONE PAGAMENTO PREMI E CONTRIBUTO PAGAMENTO MUTUO

Quando l'*assicurato*, se persona fisica, o uno dei componenti del suo nucleo familiare sono contraenti anche di altre polizze con ITAS Mutua, nel caso di *sinistro* che colpisca la garanzia *Invalidità permanente da infortunio* (art. 2.1.1) con *invalidità* maggiore o uguale al 60% ITAS Mutua rimborsa alternativamente:

- le rate dell'altra *polizza* che scadono nei 12 mesi successivi al verificarsi del *sinistro*, **con il massimo di 3.000 euro per *sinistro* e per anno assicurativo**. Se i premi sono soggetti a variazione, l'*indennizzo* viene calcolato sulla base dell'ultimo *premio* pagato prima del *sinistro*. **Sono escluse le polizze Vita e le polizze stipulate dopo il verificarsi del *sinistro*.**
- su richiesta dell'*assicurato*, l'equivalente dell'importo di sei rate mensili del mutuo dell'*assicurato* stipulato dall'*assicurato*, **con il massimo 3.000 euro. Se la durata residua del mutuo è inferiore ai 6 mesi l'*indennizzo* viene proporzionalmente ridotto.**

### ART. 2.1.3

### SPORT DEL TEMPO LIBERO

Le garanzie acquistate e indicate in *polizza* operano anche durante la pratica di *sport del tempo libero*. Quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* l'*indennizzo* viene determinato in base all'opzione di *franchigia* 3-5-10% (art. 2.1.7 – Opzioni di franchigia). Se l'*assicurato* ha scelto l'opzione di *franchigia* 5-10% verrà applicata quest'ultima. **Restano escluse tutte le attività sportive indicate all'art. 2.3 - Esclusioni lettera k).**

#### ART. 2.1.4 LESIONI TENDINEE

---

Quando l'*infortunio* ha come conseguenza:

- lesioni tendinee della spalla, compresa la cuffia dei rotatori, documentate con RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)
- rotture tendinee sottocutanee del bicipite brachiale (prossimale o distale), dell'estensore del pollice o del quadricipite femorale, documentate da ecografia o RMN

**L'indennizzo sarà calcolato in base all'età dell'assicurato**, come di seguito indicato. Per assicurati:

- fino a 40 anni: in base a quanto previsto dalle condizioni di *assicurazione*.
- di età superiore a 40 anni: **indennizzo forfettario comprensivo di tutte le garanzie pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000 euro**

L'indennizzo sarà calcolato in base all'età dell'assicurato senza applicare le franchigie. Nel caso di lesione tendinea causata da taglio non si applicano le limitazioni di cui sopra.

#### ART. 2.1.5 ROTTURA TENDINE D'ACHILLE

---

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* quando l'assicurato subisce un *infortunio* che ha come conseguenza la rottura (violenta e/o diretta) del tendine d'Achille. L'*indennizzo* è comprensivo di tutte le garanzie ed è pari **al 4% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 6.000 euro**.

#### ART. 2.1.6 ERNIE

---

Quando l'*invalidità permanente* da *infortunio* è conseguente a ernie traumatiche ed ernie addominali da *sforzo*, **giudicate non operabili secondo parere medico, il limite di indennizzo previsto è pari al 10% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 20.000 euro**.

#### ART. 2.1.7 OPZIONI DI FRANCHIGIA

---

L'*indennizzo* è determinato in base all'opzione di *franchigia* scelta dal *contraente* e indicata in *polizza*. Sono previste le seguenti opzioni:

##### OPZIONE 3 - 5 - 10%

La somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. **fino a 150.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'indennizzo solo se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;**
2. **per la parte che eccede i 150.000 euro e fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'indennizzo solo se l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;**
3. **per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'indennizzo solo se l'invalidità permanente è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.**

##### OPZIONE 3 - 10%

La somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

#### OPZIONE 5 - 10%

La somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. fino a 500.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. per la parte che eccede i 500.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

#### OPZIONE 0 - 3 - 5 - 10%

La somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. fino al 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro compresi, ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* senza applicare la *franchigia*;
2. per il restante 50% della somma assicurata della prima parte e fino a 150.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. per la parte che eccede i 150.000 euro e fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
4. per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

#### OPZIONE A SCALARE

Nelle prime due annualità assicurative dalla data di decorrenza del contratto la somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. fino a 150.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. per la parte che eccede i 150.000 euro e fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

Per la terza e quarta annualità assicurativa dalla data di decorrenza del contratto ed in assenza di sinistri di *invalidità permanente* liquidati, la somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa come segue:

1. fino a 100.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 1,5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
2. per la parte che eccede i 100.000 euro e fino a 150.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. per la parte che eccede i 150.000 euro e fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
4. per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

Dalla quinta annualità assicurativa dalla data di decorrenza del contratto ed in assenza di sinistri di *invalidità permanente* liquidati, la somma assicurata per *invalidità permanente* si considera divisa nelle seguenti parti:

1. fino a 100.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* senza applicare la *franchigia*;
2. per la parte che eccede i 100.000 euro e fino a 150.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale;
3. per la parte che eccede i 150.000 euro e fino a 300.000 euro compresi ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale;
4. per la parte che eccede i 300.000 euro ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* solo se l'*invalidità permanente* è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale.

Ai fini dell'applicazione dell'opzione "a scalare":

- per annualità assicurativa si intende un periodo di copertura pari a 12 mesi, per il quale sia stato pagato il relativo *premio*;
- in caso di *sinistro* di *invalidità permanente* liquidato, il conteggio delle annualità assicurative ricomincerà dalla data di effetto della prima quietanza annuale successiva a tale *sinistro*.

L'opzione "a scalare" tiene conto dei periodi di copertura precedenti anche quando la *polizza* sostituisce, senza interruzione di copertura, un'altra *polizza* SEI TU con opzione "a scalare".

**Per tutte le opzioni di cui sopra:**

- le franchigie non si applicano nel caso di *invalidità permanente* superiore al 20% della totale.
- se l'*invalidità permanente*, accertata con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 5.4, è superiore al 60% viene indennizzato il 100% della somma assicurata.



**ESEMPIO:**

dopo un *infortunio* ti viene accertata un'*invalidità permanente* del 7%.

Hai acquistato la garanzia *invalidità permanente* assicurandoti per una somma pari a 200.000 euro e scegliendo l'opzione di *franchigia* 3-5-10%.

Come viene calcolato l'*indennizzo* che ti spetta?

3% per la parte di somma assicurata fino a 150.000 →  $150.000 \cdot (7\% - 3\%) = 6.000$  euro

5% per la parte di somma assicurata oltre 150.000 e fino a 300.000 →  $50.000 \cdot (7\% - 5\%) = 1.000$  euro

10% per la parte eccedente → 0 euro

L'*indennizzo* totale è pari a: 6.000 euro + 1.000 euro = 7.000 euro

Quando l'*invalidità permanente* da *infortunio* è conseguente allo svolgimento di attività di vigile del fuoco volontario, poliziotto, carabiniere, guardia di finanza o guardia giurata ITAS Mutua liquida un *indennizzo* applicando l'opzione di *franchigia* 5-10%.

## Garanzie opzionali

Le seguenti garanzie opzionali sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate e le indennità giornaliere indicate in *polizza* e **con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 2.4.3). Sono acquistabili solo insieme alla garanzia *Invalità permanente da infortunio* (art. 2.1.1).**

### ART. 2.2.1 MORTE

ITAS Mutua corrisponde la somma assicurata ai *beneficiari* quando l'*infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*assicurato* **è avvenuta entro 2 anni dall'*infortunio* stesso.** Tale *indennizzo* **non è cumulabile** con quello per *invalidità permanente*; se, dopo il pagamento di un *indennizzo* per *invalidità permanente*, l'*assicurato* muore a causa dello stesso *infortunio*, e se l'*indennizzo* previsto per la morte è superiore a quello già versato per *invalidità permanente*, ITAS Mutua **corrisponde ai *beneficiari* la differenza tra i due indennizzi.**

Se nello stesso evento muore per *infortunio* anche il coniuge o il partner dell'unione civile, verrà corrisposta un'ulteriore somma pari a quella assicurata per il caso di morte **esclusivamente ai figli minorenni e in parti uguali tra questi ultimi.** Se anche il coniuge o il partner dell'unione civile è assicurato con analoga garanzia o *polizza* emessa da ITAS Mutua che prevede il raddoppio della somma assicurata per il caso di morte, è riconosciuta ai figli minorenni la sola indennità maggiorata della *polizza* con la somma più elevata.

La somma assicurata per morte viene raddoppiata se l'*assicurato* è minorenne e, **alla guida di ciclomotori o motocicli**, muore in seguito a *infortunio* subito per **responsabilità esclusiva di terzi.**

Se l'*assicurato* scompare a seguito di *infortunio* e, in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice civile o dell'art. 211 del Codice della navigazione, l'Autorità giudiziaria ne dichiara la morte presunta che viene registrata negli atti dello stato civile, ITAS Mutua liquida un *indennizzo* per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell'*indennizzo*, si dimostra che l'*assicurato* è ancora in vita, ITAS Mutua ha diritto alla restituzione dell'*indennizzo*.

In caso di *infortunio* che non comporti la morte dell'*assicurato*, ma un suo stato di coma riconosciuto dai sanitari con GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore a 5, ITAS Mutua liquiderà un *indennizzo* pari alla somma assicurata per il caso di morte trascorsi 5 mesi dall'*infortunio*.

### ART. 2.2.2 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PLUS

ITAS Mutua liquida un ulteriore *indennizzo*, rispetto a quello previsto dall'art. 2.1.1 - *Invalità permanente da infortunio*, se l'*infortunio* ha per conseguenza un'*invalidità permanente* **superiore al 10% che si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio* stesso.**

L'*indennizzo* è calcolato sulla somma assicurata per questa garanzia e in base alle percentuali indicate nell'allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conosciute anche come 'Tabelle INAIL' delle quali si riporta un parziale estratto nell'art. 5.4 – Criteri di indennizzabilità.

L'*indennizzo* viene determinato secondo le modalità di seguito riportate:

- quando il grado di *invalidità permanente* è **superiore al 10% ma inferiore al 25%**, l'*indennizzo* **è corrisposto unicamente per la parte eccedente il 10%** ed è calcolato sulla somma assicurata e indicata in *polizza*;



#### ESEMPIO:

Dopo un *infortunio* ti viene accertata un'*invalidità permanente* del 30%. Ti sei assicurato per 100.000 euro con l'opzione di *franchigia 3 -5 -10%* per la garanzia *Invalidità permanente da infortunio* (art. 2.1.1) e per 100.000 euro per la garanzia *Invalidità permanente da infortunio plus* (art. 2.2.2.)

#### COME VIENE CALCOLATO L'INDENNIZZO?

Per la garanzia *Invalidità permanente da infortunio* (art. 2.1.1) si applicherà il seguente calcolo:

$100.000 * 30/100 = 30.000$  euro.

Sopra il 20% di *invalidità permanente* non sono applicate franchigie.

Per la garanzia *Invalidità permanente da infortunio plus* (art. 2.2.2) si applicherà il seguente calcolo:

$200.000 * 30/100 = 60.000$  euro

La garanzia *Invalidità permanente da infortunio plus* prevede che per I.P. superiore al 25% la somma assicurata sia raddoppiata.

Sopra il 25% di *invalidità permanente* non sono applicate franchigie.

L'*indennizzo* totale è pari alla somma dei due indennizzi: 90.000 euro (30.000 euro + 60.000 euro)

- quando il grado di *invalidità permanente* è **superiore al 25% ma non al 50%**, l'*indennizzo* è calcolato sul doppio della somma assicurata e indicata in *polizza*, senza applicazione di franchigie;
- quando il grado di *invalidità permanente* è **superiore al 50%**, l'*indennizzo* è calcolato sul quadruplo della somma assicurata indicata in *polizza*, senza applicazione di franchigie.

### ART. 2.2.3

### INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera per l'*infortunio* che ha come conseguenza un'*inabilità temporanea*.

**In assenza di visita medico-legale, l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea viene corrisposta:**

- integralmente, per il 60% dei giorni accertati e documentati;
- al 50% per gli altri giorni accertati e documentati.

**Quando l'inabilità temporanea è accertata con visita medico legale, ITAS Mutua liquida un indennizzo:**

- **integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato è stato fisicamente incapace di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate.**

**L'indennizzo è liquidato integralmente durante il:**

- periodo di *ricovero ospedaliero*;
- periodo di immobilizzazione definito all'art. 2.2.4;
- periodo di deambulazione con prescrizione di stampelle con carico parziale e carrozzelle.

Per i periodi di *ricovero ospedaliero* e immobilizzazione la *franchigia* prevista non è applicata.

- **al 50% per il periodo residuo, per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgere solo parzialmente le attività professionali principali e secondarie dichiarate.**

**L'indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell'infortunio denunciato** come previsto all'art. 5.1 - Denuncia del *sinistro* e obblighi dell'*assicurato* e all'art. 5.2 - Accertamento, liquidazione e pagamento - **o dalla data riportata sul certificato di pronto soccorso o struttura simile.** Se l'*assicurato* **non invia successivi certificati medici** nel termine stabilito dall'art. 5.1, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella prevista nell'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che ITAS Mutua possa stabilire una data precedente.

Se il medico legale accerta una *invalidità permanente* e, **entro 5 mesi dall'infortunio**, l'assicurato deve sottoporsi a *intervento chirurgico*, ITAS Mutua liquida integralmente un ulteriore *indennizzo per inabilità temporanea per un periodo massimo di 20 giorni*.

L'*indennizzo per inabilità temporanea* è cumulabile con quello per morte o per *invalidità permanente*; non può essere cumulato con l'indennità giornaliera da immobilizzazione.

Questa garanzia prevede delle franchigie (esprese in giorni) in funzione dell'importo dell'indennità giornaliera, come di seguito indicato:

| Indennità giornaliera | Franchigia (in giorni) |
|-----------------------|------------------------|
| fino a 75 euro        | 7                      |
| tra 76 e 100 euro     | 9                      |
| superiore a 100 euro  | 14                     |

Quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* accertata superiore o pari al 15% queste franchigie non si applicano.

Quando l'*infortunio* che ha come conseguenza un'*inabilità temporanea* è causato da **lesioni muscolari determinate da sforzo, lesioni tendinee sottocutanee, rottura del tendine d'Achille ed ernie traumatiche non concausate**, la *franchigia* prevista è pari a 10 giorni.

Se il *contraente* sceglie l'opzione "raddoppio franchigie", che prevede una riduzione del *premio*, le franchigie indicate sopra sono raddoppiate.

**L'indennità per l'*inabilità temporanea* viene liquidata per un massimo di 300 giorni.**

Nel caso di lesioni muscolari determinate da *sforzo*, lesioni tendinee sottocutanee, rottura del tendine d'Achille ed ernie traumatiche non concausate l'indennità giornaliera viene liquidata **per un massimo di 30 giorni**.

Quando l'*inabilità temporanea* è dovuta all'operazione di ernie traumatiche ed ernie addominali da *sforzo* l'indennità giornaliera viene liquidata per un massimo di 40 giorni.



#### ESEMPIO SENZA ACCERTAMENTO DEL MEDICO LEGALE:

dopo un *infortunio* il medico del pronto soccorso ti accerta un'*inabilità temporanea* di 27 giorni a svolgere la tua attività professionale.  
 Hai acquistato la garanzia Indennità giornaliera per *inabilità temporanea* con un'indennità giornaliera di 50 euro.

Come viene calcolato l'*indennizzo*?

Avendo scelto un'indennità inferiore o uguale a 50 euro ai giorni di inabilità ne vengono tolti 7, a titolo di *franchigia*. Riceverai quindi un'indennità per 20 giorni.

L'*inabilità temporanea* non è stata accertata con visita medico legale: quindi per 12 giorni (60% di 20 giorni) riceverai l'intera indennità di 50 euro, per i restanti 8 giorni (40% di 20 giorni) riceverai 25 euro.

L'*indennizzo* totale è pari a 800 euro [(12\*50) + (8\*25)].

**ESEMPIO CON ACCERTAMENTO DEL MEDICO LEGALE:**

dopo un *infortunio* il medico del pronto soccorso ti accerta un'*inabilità temporanea* di 27 giorni a svolgere la tua attività professionale.  
Hai acquistato la garanzia Indennità giornaliera per *inabilità temporanea* con un'indennità giornaliera di 50 euro.

Come viene calcolato l'*indennizzo*?

Avendo scelto un'indennità inferiore o uguale a 50 euro ai giorni di inabilità ne vengono tolti 7, a titolo di *franchigia*. Riceverai quindi un'indennità per 20 giorni.

L'*inabilità temporanea* è stata accertata con visita medico legale: quindi per 20 giorni riceverai l'intera indennità di 50 euro.

L'indennizzo totale è pari a 1.000 euro (20\*50).

**ART. 2.2.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER IMMOBILIZZAZIONE**

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera per ciascun giorno di immobilizzazione o ingessatura **nel caso di fratture accertate radiologicamente**, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di una ingessatura o di un tutore immobilizzante.

**L'indennità giornaliera viene liquidata per massimo 120 giorni, così suddivisa:**

- per i primi 100 giorni l'indennità giornaliera prevista;
- dal 101° giorno l'indennità giornaliera dimezzata.

**Tra i mezzi di immobilizzazione non rientrano:**

- a. le fasce elastiche in genere;
- b. i bendaggi alla colla di zinco;
- c. i busti ortopedici elastici;
- d. i vari tipi di collari eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali.

La garanzia comprende le fratture, **accertate radiologicamente e che comportano immobilizzazione**, anche se per la guarigione non è necessaria l'applicazione di mezzi di contenzione (ad esempio la frattura di coste, vertebre, bacino, coccige o sterno).

**Sono esclusi i mezzi di osteosintesi interni come placche, chiodi e simili;** tuttavia, ITAS Mutua liquida un *indennizzo* in caso di fratture trattate chirurgicamente con mezzi di osteosintesi, **con il limite dell'1% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 2.500 euro per anno assicurativo.**

Questa garanzia non è acquistabile insieme alla garanzia Indennità giornaliera per inabilità temporanea (art. 2.2.3).

**ART. 2.2.5 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO**

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute in caso di *infortunio* per:

1. rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di *ricovero*;
2. interventi chirurgici e onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'*intervento*; diritti di sala operatoria e materiale di *intervento*, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'*intervento*;
3. visite specialistiche e accertamenti medici, compresi gli onorari medici e presidi medici per

medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all'*infortunio* **se effettuati entro un anno dalla data dell'*infortunio***;

4. trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica a seguito dell'*infortunio* **se eseguiti da medici o paramedici che esercitano la professione sanitaria secondo la normativa in vigore se effettuati entro un anno dalla data dell'*infortunio*. Il limite di indennizzo è pari a 5.000 euro**;
5. acquisto e noleggio di apparecchiature protesiche, terapeutiche o ortopediche, carrozzelle e stampelle, **con il limite di 1.500 euro per anno assicurativo**;
6. le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani o denti che non necessitavano di cure conservative al momento del *sinistro*, **con il limite di 2.500 euro per anno assicurativo**;
7. cure termali con prescrizione medica, **escluse le spese di natura alberghiera**.

**Tutte le spese sono rimborsate applicando uno scoperto del 10% con il minimo di 150 euro per ogni *infortunio*.**

**ITAS Mutua rimborsa le spese di cui sopra in caso di *infortunio* subito dai figli dell'assicurato di età inferiore a due anni, anche se non assicurati.**

## ART. 2.2.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA INFORTUNIO

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera indicata in *polizza* per i giorni di durata del *ricovero*, **con il massimo di 300 giorni**, quando l'*infortunio* ha come conseguenza il *ricovero* dell'assicurato in *istituto di cura*.

L'indennità da *ricovero* è:

1. raddoppiata nei casi di *ricovero* in reparto di rianimazione o in un'unità di cura intensiva, per il periodo di permanenza;
2. raddoppiata in caso di *ricovero* a seguito dello stesso evento dell'assicurato e di altro parente convivente, anche non *assicurato*, compreso il convivente di fatto;
3. **dimezzata in caso di *ricovero* in *day hospital* e *day surgery*.**

ITAS Mutua liquida un'indennità giornaliera doppia rispetto a quella indicata in *polizza* se l'assicurato **minorenne** necessita di assistenza continuativa a seguito di *ricovero* in *istituto di cura* dovuto a *infortunio* e tale necessità sia dimostrata da **idonei documenti rilasciati dall'istituto di cura stesso**.

Quando il *ricovero* è finalizzato all'operazione di ernie traumatiche ed ernie addominali da *sforzo* l'indennità giornaliera viene liquidata per massimo 40 giorni. In questo caso la garanzia **non si cumula** con quanto previsto ai punti 1 e 2 e **opera solo in caso di copertura di attività professionali ed extra professionali**.

## ART. 2.2.7 INDENNITÀ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA DA INFORTUNIO

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Indennità giornaliera per *ricovero* da *infortunio* (art. 2.1.2).

ITAS Mutua liquida una indennità giornaliera in caso di degenza domiciliare dell'assicurato **per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall'istituto di cura per *ricovero***:

- **con intervento chirurgico**, ad esclusione della riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
- **senza intervento chirurgico** durato almeno 3 giorni.

L'indennità giornaliera viene calcolata in base all'opzione scelta:

#### 1. OPZIONE BASE

ITAS Mutua liquida un'indennità giornaliera **pari al 50% di quella prevista per il ricovero e per ciascun giorno di *convalescenza* e per una durata non superiore a quella del ricovero e per un massimo di 180 giorni.**

**In caso di ricoveri in *day hospital/day surgery*, l'indennità è liquidata solo su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera e per un massimo di 10 giorni.**

#### 2. OPZIONE COMPLETA

ITAS Mutua liquida per ciascun giorno di *convalescenza* una indennità **pari a quella prevista per il ricovero e per un massimo di 90 giorni. In caso di ricoveri in *day hospital/day surgery* o per assicurati di età inferiore a 18 anni, l'indennità è liquidata solo su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera e per un massimo di 10 giorni.**

Per entrambe le opzioni la ***convalescenza domiciliare* deve risultare da prescrizione medica, fornita in originale.**

### ART. 2.2.8 PACCHETTO SOSTEGNO

---

La garanzia comprende le prestazioni di seguito elencate:

#### 1. RIMBORSO SPESE INFERMIERISTICHE

ITAS Mutua rimborsa le spese dell'*assicurato* per assistenza infermieristica, **sostenute nei primi 6 mesi dall'*infortunio*, quando l'*invalidità permanente da infortunio* accertata è superiore al 20%. Le spese devono essere documentate con fattura. ITAS Mutua rimborsa le spese applicando uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro e con un limite di 1.500 euro per anno assicurativo.**

#### 2. RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE E/O AUTOVETTURA

ITAS Mutua rimborsa le spese dell'*assicurato* per i lavori di adeguamento della propria abitazione o per l'adeguamento della propria autovettura **quando l'*invalidità permanente da infortunio* accertata è superiore al 50%; le spese devono essere in relazione allo stato di salute dell'*assicurato* e documentate. Il limite di *indennizzo* è di 10.000 euro per anno assicurativo.**

#### 3. RIMBORSO ASSISTENZA PSICOLOGICA

ITAS Mutua rimborsa le spese dell'*assicurato* sostenute per assistenza psicologica dovuta ai postumi dell'*infortunio*, **quando l'*invalidità permanente* accertata è superiore al 50%. Le spese devono essere documentate dalla relativa fattura. ITAS Mutua rimborsa le spese applicando uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro e con un limite di 1.500 euro per anno assicurativo.**

#### 4. RIMBORSO COLLABORAZIONI

quando l'*assicurato* riporta **fratture, lussazioni o distorsioni** a seguito di *infortunio*, ITAS Mutua rimborsa le spese documentate, **con un limite di 500 euro per anno assicurativo**, per:

- collaborazioni domestiche, quando l'*assicurato* non è in grado di svolgere le faccende domestiche;
- babysitter, quando l'*assicurato* non è in grado di occuparsi autonomamente dei figli minori di 13 anni;
- recapito domiciliare della spesa, cioè consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di

prima necessità (es. farmaci);

- pagamento utenze domestiche, cioè rimborso delle spese per un collaboratore che provvede al pagamento di utenze domestiche in scadenza. **Sono esclusi i familiari.**

**Le fratture devono essere certificate radiologicamente, le lussazioni e le distorsioni devono avere comportato lesioni legamentose strumentalmente provate.**

#### ART. 2.2.9 NON AUTOSUFFICIENZA

---

Questa garanzia è **acquistabile solo da lavoratori autonomi**.

ITAS liquida l'*indennizzo* quando l'*infortunio* ha come conseguenza la **perdita permanente e irreversibile dell'autosufficienza**. Il riconoscimento della perdita dell'autosufficienza è stabilito dal medico fiduciario di ITAS Mutua se l'*assicurato* ha raggiunto **almeno 40 punti** in base ai criteri e le modalità riportati nell'allegato 1 - Tabella di Barthel.

#### ART. 2.2.10 SOSPENSIONE ATTIVITÀ

---

Questa garanzia è **acquistabile solo da lavoratori autonomi**.

ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute nel periodo di sospensione dell'attività professionale e relative a tale attività (ad esempio spese per: acqua, luce, gas, riscaldamento locali in cui si svolge l'attività e canoni di locazione ecc.), **con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo**, quando a seguito di *infortunio* **con esiti di invalidità permanente superiore al 3%**, l'*assicurato* deve sospendere la propria attività per un periodo **superiore a 30 giorni accertati dal medico fiduciario di ITAS Mutua, con il massimo di 180 giorni**.

#### ART. 2.2.11 SCOTTATURE E TAGLI

---

Questa garanzia è **acquistabile solo da artigiani, agricoltori e commercianti**.

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera **di 50 euro per massimo 15 giorni**, per gli infortuni conseguenti a scottature, ferite da taglio e ferite lacero contuse agli arti **documentate da certificati sanitari rilasciati dal Pronto Soccorso o dal medico di base e dalla denuncia INAIL**.

#### ART. 2.2.12 SUPERVALUTAZIONE PER ARTIGIANI

---

Questa garanzia è **acquistabile solo da artigiani**.

In caso di perdita anatomica di almeno una falange di tutte e tre le dita indice, pollice, medio, l'*indennizzo* è pari alla percentuale prevista per la perdita della mano così come indicata all'art. 5.4 – Criteri di indennizzabilità. L'*indennizzo* è calcolato sulla somma assicurata della garanzia dell'art. 2.1.1 – *Invalidità permanente da infortunio*.

**ART. 2.2.13 SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI**

Questa garanzia è **acquistabile solo da chi esercita le professioni per cura e benessere della persona, medici e paramedici, radiologi, orafi e gioiellieri, musicisti e veterinari.**

Le percentuali di valutazione previste per gli arti superiori e relativi segmenti si intendono così modificate a parziale deroga dell'art. 5.4 – Criteri di indennizzabilità:

|                   |                |      |         | <b>destro</b> | <b>sinistro</b> |
|-------------------|----------------|------|---------|---------------|-----------------|
| perdita<br>totale | arto superiore | 100% | anziché | 85%           | 75%             |
|                   | avambraccio    | 100% | anziché | 75%           | 65%             |
|                   | mano           | 100% | anziché | 70%           | 60%             |
|                   | pollice        | 100% | anziché | 28%           | 23%             |
|                   | indice         | 100% | anziché | 15%           | 13%             |
|                   | medio          | 50%  | anziché | 12%           | 12%             |
|                   | anulare        | 50%  | anziché | 8%            | 8%              |
|                   | mignolo        | 50%  | anziché | 12%           | 12%             |

Per le menomazioni differenti dalla perdita anatomica o funzionale si fa riferimento alle percentuali indicate nelle tabelle previste all'art. 5.4 - Criteri di indennizzabilità, moltiplicate per un coefficiente pari a 1,2.

L'*indennizzo* è calcolato sulla somma assicurata per la garanzia dell'art. 2.1.1 – *Invalidità permanente da infortunio*.

**ART. 2.2.14 SUPERVALUTAZIONE PERDITA VOCE**

Questa garanzia è **acquistabile solo da attori, cantanti e coristi.**

Nel caso di perdita completa della voce per causa meccanica o neurologica a seguito di *infortunio*, a parziale deroga dell'art. 5.4 – Criteri di indennizzabilità, l'*invalidità permanente* viene indennizzata al 100%.

L'*indennizzo* sarà calcolato sulla somma assicurata per la garanzia dell'art. 2.1.1 – *Invalidità permanente da infortunio*.

**ART. 2.2.15 ESTENSIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE AL CONTAGIO VIRUS HIV ED EPATITE B E C DI ORIGINE TRAUMATICA**

Questa garanzia è **acquistabile solo da medici e paramedici.**

L'*assicurazione* vale per i rischi derivanti da evento **fortuito e accidentale** che ha causato contagio da virus HIV e epatite B e C avvenuto durante lo svolgimento dell'attività professionale descritta in *polizza*.

L'*indennizzo* è calcolato sulla somma assicurata per la garanzia dell'art. 2.1.1 – *Invalidità permanente da infortunio* **e con il limite del 15% della somma assicurata stessa.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dal capitolo “Cosa è assicurato” delle garanzie infortuni.

#### ART. 2.2.16 ESTENSIONE RADIAZIONI

---

Questa garanzia è **acquistabile solo da radiologi**.

La garanzia *invalidità permanente* di cui all'art. 2.1.1 opera anche per l'uso di apparecchi a radiazioni ionizzanti e materiali radioattivi, necessari all'esercizio della professione.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 Esclusioni lettera h).

#### ART. 2.2.17 TABELLE ANIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

---

Quando il *contraente* acquista questa opzione, che comporta una riduzione del *premio* e l'*infortunio* ha come conseguenza una *invalidità permanente* parziale, ITAS Mutua liquida un *indennizzo* calcolato **in proporzione al grado di *invalidità permanente* accertato facendo riferimento alle percentuali indicate nella tabella ANIA**.

L'*indennizzo* è calcolato sulla somma assicurata per la garanzia dell'art. 2.1.1 – Invalidità permanente da infortunio.

#### ART. 2.2.18 SPORT AGONISTICI

---

Le garanzie infortuni acquistate e indicate e in *polizza* valgono anche durante la pratica di sport agonistici quando l'*assicurato* ha scelto uno dei seguenti indennizzi:

- opzione 50%: l'*indennizzo* di tutte le garanzie a seguito di *infortunio* durante la pratica di sport agonistici viene ridotto al 50%;
- opzione 100%: l'*indennizzo* di tutte le garanzie a seguito di *infortunio* durante la pratica di sport agonistici viene liquidato al 100%.

Quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* l'*indennizzo* viene determinato applicando, per entrambe le opzioni scelte, queste franchigie:

- **opzione 5-10% per calcio, volley, basket, ciclismo, sci, sport equestri e pallamano;**
- **opzione 3-5-10% per tutti gli altri sport; se scelta l'opzione 5-10% verrà applicata quest'ultima.**

La garanzia Rimborso spese mediche a seguito di *infortunio*, quando questo è avvenuto durante la pratica di sport agonistici, opera solo a seguito di ricorso documentato strumentalmente presso strutture sanitarie pubbliche o private.

#### ART. 2.2.19 SPORT PERICOLOSI

---

Per i casi di morte, di *invalidità permanente* da *infortunio* e di indennità per *ricovero* da *infortunio*, sono compresi gli infortuni subiti dall'*assicurato* durante la pratica dei seguenti sport, svolti sia nel tempo libero che a livello agonistico:

- alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai, quando l'*assicurato* è accompagnato; **sono escluse le ascensioni invernali e quelle che non sono effettuate per vie già percorse;**
- arrampicata sportiva nelle sue varie forme quando è praticata in strutture naturali o artificiali appositamente attrezzate;
- immersione sportiva con autorespiratore;
- speleologia non professionale.

Per gli sport sopra elencati quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* l'*indennizzo* viene determinato in base all'opzione di *franchigia 5-10%* (art. 2.1.7 – Opzioni di franchigia).

- Hockey, rugby, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, kitesurfing, windsurfing;
- Gare o prove o libero accesso ai circuiti per la pratica di specialità automobilistiche e motoristiche non di regolarità pura.

Per questi sport quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente* l'*indennizzo* viene determinato applicando una *franchigia* pari al 5% fino al dodicesimo anno di età compreso e con una *franchigia* pari al 10% per gli anni successivi.

L'*indennizzo* è calcolato sul 50% della somma assicurata per le garanzie dell'art. 2.1.1 - *Invalidità permanente* da *infortunio* e dell'art. 2.2.1 - Morte, con il massimo di euro 150.000.

L'*indennizzo* è corrisposto al 100% quando l'*infortunio* si verifica durante la pratica di questi sport *del tempo libero*. Quando questi sport vengono praticati a livello agonistico l'*indennizzo* viene liquidato con la percentuale scelta dall'*assicurato* e riportata in polizza.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalle lett. j) e k) dell'art. 2.3 – Esclusioni.

## COSA NON È ASSICURATO

### ART. 2.3

### ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore o imbarcazione, se l'*assicurato* è privo dell'*abilitazione*, salvo il caso di guida con patente scaduta se al momento del *sinistro* l'*assicurato* ha i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, volo in mongolfiera, salvo quanto disposto per gli infortuni occorsi durante viaggi aerei nel capitolo "Cosa è assicurato" della sezione infortuni;
- c) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori allo 1,00 g/L se l'*assicurato* si trova alla guida di veicoli e velocipedi in genere;
- d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti e allucinogeni in genere, comprovati da analisi del sangue;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *infortunio*;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'*assicurato*;
- g) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto per gli infortuni determinati da guerra e insurrezione nel capitolo "Cosa è assicurato" della sezione infortuni;
- h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
- i) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
- j) dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare e prove automobilistiche, motoristiche o libero accesso ai circuiti, salvo quelle di regolarità pura, e di natanti a motore;
- k) dalla pratica dei seguenti sport: alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco, scalata su ghiaccio, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill (mountain bike su tracciati identificati, con sequenze di salti, gobbe e paraboliche anche appositamente costruiti), football americano, freestyle non praticato in snowpark, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, motonautica, kitesurfing, paracadutismo, parkour, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, salto con elastico, sci

acrobatico, *sci estremo*, slittino su pista (piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate), skeleton, snowboard estremo, snowkite, sollevamento pesi, speleologia, wakeboard, wingsuit e dalla pratica di sport estremi in genere (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed, free solo, scalata cascata di ghiaccio); tutte le attività qui non indicate, ma assimilabili a queste, sono equiparate a quelle indicate più simili, per analogia.

- l) dalla pratica di *sport professionistico* non indicato in *polizza*;
- m) dalla pratica del calcio nella categoria serie D non indicata in *polizza*;
- n) dalla pratica di sport iscritti al CONI nelle prime due massime serie, non indicati in *polizza*; restano esclusi gli sport indicati alla lettera k) di questo articolo;
- o) a militari e forze dell'ordine in occasione di qualsiasi missione al di fuori dei confini italiani;
- p) da armi utilizzate dall'*assicurato* durante la caccia.

L'*assicurazione* non comprende i ricoveri:

- per conseguenze di infortuni non dichiarati a ITAS Mutua con dolo o colpa grave all'atto della stipula della *polizza*;
- per infortuni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, e dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- in case di cura per convalescenza, di lungodegenza, di soggiorno per anziani, nelle strutture con prevalenti finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, negli stabilimenti termali.

Non sono considerate infortuni le infezioni insorte o concausate da *pandemia* o *epidemia*.

ITAS Mutua non presta l'*assicurazione* per soggetti affetti da alcolismo e tossicodipendenza.

## LIMITI DI COPERTURA

### ART. 2.4.1 EVENTI CATASTROFALI

---

Per gli infortuni accaduti a seguito di un unico evento catastrofe, ITAS Mutua indennizza al massimo 5.000.000 di euro indipendentemente dall'ammontare degli indennizzi dovuti per ogni *assicurato* coinvolto.

Quando il totale degli indennizzi dovuti supera la somma di 5.000.000 di euro, l'*indennizzo* spettante a ciascun *assicurato* è ridotto in proporzione al rapporto tra il limite indicato e il totale degli indennizzi dovuti.

### ART. 2.4.2 INFORTUNI DURANTE VIAGGI AEREI

---

Per gli infortuni accaduti durante i viaggi aerei, l'*indennizzo* massimo di ITAS Mutua è quello indicato nella tabella di cui all'art. 2.4.3, **indipendentemente dall'ammontare degli indennizzi dovuti per ogni *assicurato* coinvolto.**

Tali limiti valgono anche se lo stesso *contraente* ha stipulato altre polizze infortuni, anche se a favore di assicurati diversi.

Se il totale degli indennizzi dovuti supera i limiti sotto indicati, gli indennizzi sui singoli contratti sono proporzionalmente ridotti entro i limiti stessi. Il *contraente* può chiedere il rimborso dei premi, al netto dell'imposta e del fondo di garanzia, in proporzione all'*indennizzo* ricevuto.

**ART. 2.4.3 LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

| Art.                                        | Franchigia per ogni sinistro                                      |                                                       | Limite di indennizzo (euro)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1 –<br>Eventi catastrofici              |                                                                   |                                                       | 5.000.000                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| 2.4.2 –<br>Infortuni durante i viaggi aerei |                                                                   |                                                       | <b>Morte:</b><br><b>1.033.000 per persona e 5.165.000 per aeromobile;</b><br><b>invalidità permanente:</b><br><b>1.033.000 per persona e 5.165.000 per aeromobile;</b><br><b>inabilità temporanea: 260 per persona e 5.170 per aeromobile.</b> |                                                                                                                                                                           |
| Art.                                        | Titolo                                                            | Franchigia per ogni sinistro                          | Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro                                                                                                                                                                                            | Limite di indennizzo (euro)                                                                                                                                               |
| 2.1.1 n. 1                                  | Danno estetico                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000 per anno assicurativo                                                                                                                                              |
| 2.1.1 n. 2                                  | Assistenza infermieristica e collaborazioni domestiche            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500 per anno assicurativo                                                                                                                                               |
| 2.1.1 n. 3                                  | Malattie tropicali                                                | 15%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000 per anno assicurativo                                                                                                                                             |
| 2.1.2 n. 1                                  | Spese di trasporto                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000 per anno assicurativo                                                                                                                                               |
| 2.1.2 n. 2                                  | Recupero lezioni                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 500 per anno assicurativo                                                                                                                                                 |
| 2.1.2 n. 3                                  | Spese mediche ospedaliere per chirurgia riparatrice da infortunio |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 5% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 2.000 per anno assicurativo                                                                         |
| 2.1.2 n. 4                                  | Prevenzione                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | Spese per esami mammografici, termografia ed ecografia collegate e per esami clinici e strumentali, diagnosi e cura della patologia prostatica: 100 per anno assicurativo |
| 2.1.2 n. 6                                  | Invalidità permanente per figli minorenni                         | Franchigie dell'art. 2.1.7 in base all'opzione scelta |                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000 per anno assicurativo                                                                                                                                              |
| 2.1.2 n. 8                                  | Raddoppio della somma assicurata per minorenni alla guida         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000 per anno assicurativo                                                                                                                                              |

| Art.       | Titolo                                                 | Franchigia per ogni sinistro                                                | Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 n.10 | Esenzione pagamento premi e contributo pagamento mutuo |                                                                             |                                                     | 3.000 per anno assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.3      | Sport del tempo libero                                 | Opzione 3-5-10%. Se acquistata l'opzione 5-10% verrà applicata quest'ultima |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4      | Lesioni tendinee                                       |                                                                             |                                                     | Per assicurati fino a 40 anni: <b>applicato quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.</b><br><br>Per assicurati di età superiore a 40 anni: <b>indennizzo forfettario pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente fino a 5.000</b> per anno assicurativo, senza applicare la <i>franchigia</i> . |
| 2.1.5      | Rottura tendine d'Achille                              |                                                                             |                                                     | <b>4% della somma assicurata per invalidità permanente</b> fino a 6.000 per anno assicurativo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.6      | Ernie                                                  |                                                                             |                                                     | <b>10% della somma assicurata per invalidità permanente</b> con il massimo di 20.000 per anno assicurativo.                                                                                                                                                                                                               |

| Art.  | Titolo                | <b>Franchigia per ogni sinistro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       | Per <i>invalidità permanente</i> inferiore o uguale al 20% le <i>franchigie</i> si applicano in base all'opzione scelta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                       | <b>OPZIONE 3 – 5 - 10%</b><br>3% per la parte di somma assicurata fino a 150.000;<br>5% per la parte di somma assicurata oltre 150.000 e fino a 300.000;<br>10% per la parte eccedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                       | <b>OPZIONE 3 – 10%</b><br>3% per la parte di somma assicurata fino a € 300.000;<br>10% per la parte eccedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                       | <b>OPZIONE 5 - 10%</b><br>5% per la parte di somma assicurata fino a € 500.000;<br>10% per la parte eccedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                       | <b>OPZIONE 0 – 3 – 5 - 10%</b><br>nessuna <i>franchigia</i> fino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 100.000;<br>3% per la parte di somma assicurata eccedente e fino a € 150.000;<br>5% per la parte di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 300.000;<br>10% per la parte eccedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.7 | Opzioni di franchigia | <b>OPZIONE A SCALARE</b><br><br><b>Per il 1° e 2° anno:</b><br>3% per la parte di somma assicurata fino a € 150.000;<br>5% per la parte di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 300.000;<br>10% per la parte eccedente<br><br><b>Per il 3° e 4° anno in assenza di sinistri:</b><br>1,5% per la parte di somma assicurata fino a € 100.000;<br>3% per la parte di somma assicurata oltre € 100.000 fino a € 150.000;<br>5% per la parte di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 300.000;<br>10% per la parte eccedente<br><br><b>Dal 5° anno, in assenza di sinistri:</b><br>0% per la parte di somma assicurata fino a € 100.000;<br>3% per la parte di somma assicurata oltre € 100.000 e fino a € 150.000;<br>5% per la parte di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 300.000;<br>10% per la parte eccedente<br><br>Per <i>invalidità permanente</i> superiore al 20% non si applicano <i>franchigie</i> . |

| Art.  | Titolo                                         | Franchigia per ogni sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2 | Invalidità permanente da infortunio PLUS       | Per invalidità permanente inferiore o uguale al 25%: franchigia <b>10%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.3 | Indennità giornaliera per inabilità temporanea | <p>Per indennità giornaliera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a 75 euro: <b>7 giorni</b></li> <li>• tra 76 e 100 euro: <b>9 giorni</b></li> <li>• superiore a 101 euro: <b>14 giorni</b></li> </ul> <p>Quando l'<i>infortunio</i> ha come conseguenza un'<i>invalidità permanente</i> accertata superiore o pari al 15% queste franchigie non si applicano.</p> <p>Per lesioni muscolari determinate da <i>sforzo</i>, lesioni tendine sottocutanee, rottura del tendine d'Achille ed ernie traumatiche non concausate: <b>10 giorni</b></p> <p>Con l'opzione "raddoppio franchigie": tutte le franchigie indicate sopra sono <b>raddoppiate</b>.</p> |                                                     | <p><b>300 giorni</b> per anno assicurativo</p> <p>Per lesioni muscolari determinate da sforzi, lesioni tendine sottocutanee, rottura del tendine d'Achille ed ernie traumatiche non concausate: numero di giorni effettivi di inabilità: <b>30 giorni</b> per anno assicurativo</p> <p>Ernie traumatiche e ernie addominali da <i>sforzo</i>: <b>40 giorni</b> per anno assicurativo</p> |
| 2.2.4 | Indennità giornaliera per immobilizzazione     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | <p><b>120 giorni</b> per anno assicurativo</p> <p><i>Indennizzo</i> al 100% per primi 100 giorni</p> <p><i>Indennizzo</i> <b>al 50% dal 101° giorno</b></p> <p>Per fratture trattate con mezzi di osteosintesi:</p> <p><b>1% della somma assicurata per invalidità permanente</b> con il massimo di <b>2.500</b> per anno assicurativo.</p>                                              |

| Art.       | Titolo                                                                   | Franchigia per ogni sinistro | Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.5      | Rimborso spese mediche da infortunio                                     |                              | <b>10%</b> con il <b>minimo di 150</b>              | <p>Per trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapia: <b>5.000</b> per anno assicurativo</p> <p>Per acquisto e noleggio di apparecchiature protesiche, terapeutiche o ortopediche, carrozzelle e stampelle: <b>1.000</b> per anno assicurativo</p> <p>Per spese dentarie di natura post traumatica: <b>2.500</b> per anno assicurativo</p> |
| 2.2.6      | Indennità giornaliera per ricovero da infortunio                         |                              |                                                     | <p><b>300 giorni</b> di ricovero per anno assicurativo</p> <p><i>Day hospital</i> e <i>day surgery</i>: <b>50% dell'indennità giornaliera</b> da ricovero</p> <p>Ernie traumatiche e ernie addominali da <i>sforzo</i>: <b>40 giorni</b> per anno assicurativo</p>                                                                               |
| 2.2.7      | Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio – Opzione base     |                              |                                                     | <p><b>180 giorni</b> per anno assicurativo</p> <p>Per <i>day hospital/day surgery</i>: <b>10 giorni</b> per anno assicurativo</p>                                                                                                                                                                                                                |
|            | Indennità giornaliera per convalescenza da infortunio – Opzione completa |                              |                                                     | <p><b>90 giorni</b> per anno assicurativo</p> <p>Per <i>day hospital/day surgery</i> o per assicurati fino a 18 anni: <b>10 giorni</b> per anno assicurativo</p>                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.8 n. 1 | Rimborso spese infermieristiche                                          |                              | <b>20%</b> con il <b>minimo di 100</b>              | <b>1.500</b> per anno assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.8 n. 2 | Rimborso spese adeguamento abitazione e/o autovettura                    |                              |                                                     | <b>10.000</b> per anno assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.8 n. 3 | Rimborso assistenza psicologica                                          |                              | <b>20%</b> con il <b>minimo di 100</b>              | <b>1.500</b> per anno assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.8 n. 4 | Rimborso col-laborazioni                                                 |                              |                                                     | <b>500</b> per anno assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Art.   | Titolo                                                                                                     | Franchigia per ogni sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scoperto in % col minimo di euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (euro)                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.10 | Sospensione attività                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>180 giorni</b> per anno assicurativo<br><b>10.000</b> per anno assicurativo |
| 2.2.11 | Scottature e tagli                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>15 giorni</b> per anno assicurativo                                         |
| 2.2.15 | Estensione della <i>invalidità permanente</i> al contagio virus HIV ed epatite B e C di origine traumatica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>15% della somma assicurata per invalidità permanente</b>                    |
| 2.2.18 | Sport agonistici                                                                                           | Per calcio, volley, basket, ciclismo, sci, sport equestri e pallamano: opzione 5-10%.<br><br>Per gli altri sport: opzione 3-5-10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |
| 2.2.19 | Sport pericolosi                                                                                           | Per alpinismo, scalata di roccia e ghiacciai, arrampicata sportiva, immersione sportiva con autorespiratore, speleologia non professionale: opzione 5-10%<br><br>Per hockey, rugby, arti marziali, lotta, pugilato, sollevamento pesi, kitesurfing, windsurfing, gare o prove o libero accesso ai circuiti per pratica di specialità automobilistiche e motoristiche non di regolarità pura:<br><br>5% fino al dodicesimo anno di età compreso<br><br>10% per gli anni successivi |                                                     | <b>50% con il massimo di euro 150.000</b>                                      |

# 3 / Sezione malattia

Le seguenti garanzie sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate indicate in *polizza* e **con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti, scoperti e franchigie” (art. 3.4).**

## COSA È ASSICURATO

### Garanzie base

#### ART. 3.1.1 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* calcolato sulla somma assicurata, per il caso di *invalidità permanente* che si verifica in conseguenza di una **malattia che si è manifestata dopo la data di effetto del contratto stesso e non oltre la data della sua cessazione.**

L'*indennizzo* è determinato in base all'opzione di *franchigia* scelta dal *contraente* (**25% o 50%**) e indicata in *polizza* e secondo quanto previsto dalla tabella riportata all'art. 5.10 - Liquidazione *invalidità permanente da malattia*.

### Garanzie opzionali

#### ART. 3.2.1 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA MALATTIA E PARTO

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Invalidità permanente da malattia (art. 3.1.1) o alla garanzia Indennità giornaliera per ricovero da infortunio (art. 2.2.6).

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera indicata in *polizza* in caso di *ricovero* dell'assicurato in *istituto di cura*:

1. per *malattia*, per ciascun giorno di *ricovero* e **per un massimo di 300 giorni**;
2. per parto, per ciascun giorno di *ricovero* e **per un massimo di 7 giorni**.

L'indennità giornaliera per *ricovero* da *malattia* è:

- **dimezzata in caso di ricovero in day hospital e day surgery**;
- raddoppiata in caso di *ricovero* in reparto di rianimazione o in una unità di cura intensiva, per il periodo di permanenza;
- raddoppiata in caso di *ricovero* a seguito del medesimo evento dell'assicurato e di altro parente convivente, anche non assicurato, compreso il convivente di fatto;
- raddoppiata in caso di *ricovero* a seguito delle seguenti *malattie* come definite nel glossario: *infarto del miocardio*, *sindrome coronarica acuta*, *coronaropatia*, *ictus cerebrale*, *cancro*, *plegia*;

- raddoppiata in caso di *ricovero*:
  - per trapianto di organi, quando l'*assicurato* è ricevente o donatore;
  - dell'*assicurato minorenne*, che necessiti di assistenza continuativa, certificata da **idonea documentazione rilasciata dall'istituto di cura**.

**I raddoppi di indennità sopra previsti non si cumulano tra di loro**, ma l'*assicurato* ha diritto di ottenere quello dalla cui applicazione deriva l'indennizzo maggiore.

## ART. 3.2.2 INDENNITÀ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA DA MALATTIA

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Indennità giornaliera per ricovero da malattia e parto (art. 3.2.1).

ITAS Mutua liquida l'indennità giornaliera in caso di degenza domiciliare dell'*assicurato* per *convalescenza* **immediatamente successiva alla dimissione dall'istituto di cura per ricovero**:

- **con intervento chirurgico**;
- **senza intervento chirurgico durato almeno 3 giorni consecutivi**.

L'indennità giornaliera viene calcolata in base all'opzione scelta tra:

### 1. OPZIONE BASE:

ITAS Mutua liquida un'indennità giornaliera **pari al 50% di quella prevista per il ricovero**, per ciascun giorno di *convalescenza*, **per una durata non superiore a quella del ricovero e per un massimo di 180 giorni per anno assicurativo**.

In caso di ricoveri in *day hospital/day surgery*, l'indennità viene liquidata **solo su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera e per un massimo di 10 giorni per anno assicurativo**.

### 2. OPZIONE COMPLETA:

ITAS Mutua liquida un'indennità giornaliera **pari a quella prevista per il ricovero**, per ciascun giorno di *convalescenza*, **per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

In caso di ricoveri in *day hospital/day surgery*, **di assicurati di età inferiore a 18 anni**, l'indennità viene liquidata **solo su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera e per un massimo di 10 giorni per anno assicurativo**.

### PER ENTRAMBE LE OPZIONI:

- **la convalescenza domiciliare deve risultare da prescrizione medica, fornita in originale**;
- **sono escluse le eventuali maggiorazioni** di cui all'art. 3.2.1;

L'indennità di convalescenza **non viene corrisposta dopo i ricoveri per parto**.

## COSA NON È ASSICURATO

### ART. 3.3

### ESCLUSIONI

Sono esclusi:

- a) le malattie e gli stati patologici preesistenti alla stipula del contratto, conosciuti dall'assicurato a seguito di diagnosi, cure o esami, o causa di disturbi, ma non dichiarati a ITAS Mutua con dolo o colpa grave all'atto della stipula della polizza;
- b) le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni congenite o da difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto e conosciuti dall'assicurato non dichiarati a ITAS Mutua con dolo o colpa grave all'atto della stipula della polizza;
- c) i trattamenti delle malattie mentali, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi psichiatrici, forme maniaco depressive;
- d) le prestazioni a finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da *infortunio* o da interventi demolitivi), dietologiche, fitoterapiche e del benessere psicofisico della persona in senso lato;
- e) gli stati patologici correlati alla infezione da HIV, le sindromi correlate al Morbo di Creutz-Feldt-Jacob;
- f) le protesi dentarie, le cure dentarie e paradontali, cure implantologiche, cure ortodontiche;
- g) l'aborto non terapeutico;
- h) le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
- i) le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124;
- j) le malattie causate da abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- k) i ricoveri in case di cura per convalescenza, di lungodegenza, di soggiorno per anziani, nelle strutture con prevalenti finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, negli stabilimenti termali.
- l) il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), i tumori dovuti alla presenza del virus di immunodeficienza (A.I.D.S.) ed il cancro della pelle che non sia melanoma maligno.
- m) le leucemie linfatiche croniche;
- n) i ricoveri avvenuti durante i periodi di carenza, indipendentemente dalla loro durata.

Relativamente alla garanzia *Invaldità permanente da malattia*, il contratto non coprirà alcun danno direttamente o indirettamente derivante da o connesso a *pandemia/epidemia*.

ITAS Mutua non presta l'assicurazione per soggetti affetti da alcolismo e tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate.

## LIMITI DI COPERTURA

### ART. 3.3 LIMITI E FRANCHIGIE

| Art.       | Titolo                                                                         | Franchigia per ogni sinistro            | Limite di indennizzo (euro o percentuale di invalidità permanente)                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1      | Invalidità permanente da malattia                                              | 25% o 50% a seconda dell'opzione scelta |                                                                                                                                  |
| 3.2.1 n. 1 | Indennità giornaliera per ricovero da malattia e parto - ricovero per malattia |                                         | 300 giorni per anno assicurativo                                                                                                 |
| 3.2.1 n. 2 | Indennità giornaliera per ricovero da malattia e parto - ricovero per parto    |                                         | 7 giorni per anno assicurativo                                                                                                   |
| 3.2.2 n. 1 | Indennità giornaliera per convalescenza da malattia – Opzione base             |                                         | 180 giorni per anno assicurativo<br>Per day hospital/day surgery: 10 giorni per anno assicurativo                                |
| 3.2.2 n. 2 | Indennità giornaliera per convalescenza da malattia – Opzione completa         |                                         | 90 giorni per anno assicurativo<br>Per day hospital/day surgery o per assicurati fino a 18 anni: 10 giorni per anno assicurativo |

# 4 / Sezione assistenza

Il contraente può acquistare questa sezione solo in abbinamento alla garanzia *Invalità permanente da infortunio* (art. 2.1.1).

## COSA È ASSICURATO

ITAS Mutua tramite la *struttura organizzativa* dedicata eroga le prestazioni indicate nei capitoli seguenti fino al massimale riportato nelle tabelle "Limiti" (artt. 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3).

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla *struttura organizzativa* in funzione 24 ore su 24 al numero verde: **800.55.55.77**; per chiamate dall'estero il numero da utilizzare è: **+39.0461.89.64.53**.

### ART. 4.1 ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA

---

#### ART. 4.1.1 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA E VIDEOCONSULTO MEDICO O PSICOLOGICO

---

Quando, a seguito di *infortunio*, l'assicurato necessita di informazioni sanitarie e consigli medici o di un supporto psicologico, potrà contattare la *struttura organizzativa* per una consulenza medica telefonica erogabile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Quando l'assicurato lo desidera ed è dotato dei dispositivi necessari, può richiedere alla *struttura organizzativa* di prenotare un **video-consulto dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18)**.

La consulenza medica, considerate anche le modalità di *prestazione* del servizio, **non fornisce diagnosi o prescrizioni** ed è prestata sulla base delle informazioni fornite a distanza dall'assicurato. La stessa **non sostituisce una visita medica né il servizio di guardia medica o il servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze**.

La *prestazione* di videoconsulto medico o psicologico viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

#### ART. 4.1.2 SECOND OPINION MEDICO SPECIALISTICA

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio*, desidera far riesaminare la propria documentazione clinica per ottenere una Second Opinion, può contattare la *struttura organizzativa* che mette a disposizione la propria équipe medica per sottoporre il caso al parere di uno specialista presso un centro medico d'eccellenza in Italia o all'estero.

L'assicurato deve spiegare ai medici della *struttura organizzativa* il suo caso per il quale richiede

la second opinion e deve inviare tutta la documentazione medica relativa in suo possesso. I medici della *struttura organizzativa* verificano la documentazione pervenuta e provvedono ad inviarla al centro medico ritenuto eccellente per la patologia dell'assicurato.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la *struttura organizzativa* invia all'assicurato la second opinion scientifico-specialistica, se necessario, tradotta in lingua italiana.

La *struttura organizzativa* tiene a proprio carico le spese riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio. **Il costo di ulteriori eventuali specifiche indagini cliniche o scientifiche è a carico dell'assicurato.** Il Centro Medico di riferimento, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche e ottenuti i pareri da parte dei medici specialisti, può richiedere di visitare il paziente stesso. I costi della visita specialistica sono a carico della *struttura organizzativa*, così come le spese di trasferimento e alloggio del paziente fino ad un **massimo di € 500,00.**

La *prestazione* è operante **dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.** La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

#### ART. 4.1.3 CONSULENZA ORTOPEDICA TELEFONICA

Quando, a seguito di *infortunio*, l'assicurato non riesce a reperire il proprio specialista di fiducia e necessita di consigli medici specialistici, può contattare la *struttura organizzativa* e chiedere una consulenza specialistica ortopedica telefonica. Quando non è possibile reperire immediatamente il medico specialista, l'assicurato viene richiamato entro le successive 8 ore lavorative, **dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.**

La *prestazione* è operativa per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

**La consulenza medica specialistica non fornisce diagnosi e/o prescrizioni** ed è prestata sulla base delle informazioni fornite a distanza dall'assicurato. **Non sostituisce, quindi, una visita medica specialistica.**

#### ART. 4.1.4 INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA

Quando, a seguito di *infortunio*, l'assicurato necessita di un medico e non riesce a reperirlo, la *struttura organizzativa*, accertata la necessità della *prestazione*, provvede ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la *struttura organizzativa* organizza il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La *prestazione* viene fornita **dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o 24 ore su 24 sabato e domenica e nei giorni festivi**, per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.** La *struttura organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

#### ART. 4.1.5 TRASFERIMENTO SANITARIO PROGRAMMATO IN ITALIA

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio*, necessita di un trasferimento sanitario programmato, la *struttura organizzativa*, previa analisi del quadro clinico da parte dei propri medici e d'intesa con i medici curanti, provvede a organizzare:

- il suo trasferimento presso l'*istituto di cura* dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall'*istituto di cura* presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo trasferimento alla *residenza* a seguito di dimissione ospedaliera.

La *struttura organizzativa* provvede all'invio di un'autoambulanza, tenendo a carico il costo fino ad **un massimale di 200 km per sinistro**. La *prestazione* è valida per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**. La *struttura organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

#### ART. 4.1.6 INFORMAZIONI SANITARIE E FARMACEUTICHE

---

L'assicurato può richiedere alla *struttura organizzativa*:

- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati;
- indirizzi degli uffici competenti per l'espletamento di pratiche e richiesta di documenti;
- informazioni per l'assistenza sanitaria all'estero, paesi UE ed extra UE.

Può richiedere inoltre alla *struttura organizzativa*, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

**Il servizio è attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

#### ART. 4.2 ASSISTENZA MEDICA ALL'ESTERO

---

##### ART. 4.2.1 RIENTRO SANITARIO

---

Quando l'assicurato in viaggio all'Estero subisce un *infortunio* e le sue condizioni sono tali che i medici della *struttura organizzativa*, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla *struttura organizzativa*, ritengono necessario il trasferimento in un *istituto di cura* vicino alla *residenza* in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la *struttura organizzativa* definisce le modalità del rientro e provvede a organizzare il trasferimento del paziente con un mezzo idoneo tra i seguenti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (anche barellato);
- ambulanza;
- treno 1° classe/vagone letto.

Il trasferimento dell'assicurato con aereo sanitario può avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e i Paesi del Bacino del Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato e, se necessario, con accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della *struttura organizzativa*. **La garanzia non è operativa in caso di infortuni che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non rendano necessario il rientro sanitario e possono essere curati sul posto.**

## ART. 4.2.2 MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO

---

A seguito di *ricovero* ospedaliero per *infortunio* e su richiesta dell'*assicurato*, i medici della *struttura organizzativa* stabiliscono i necessari contatti con i medici curanti sul posto allo scopo di seguire l'evoluzione clinica della sua patologia, informando i familiari dell'evoluzione della stessa. **La prestazione è fornita previo consenso esplicito dell'assicurato rilasciato al reparto di degenza**, in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla relativa normativa interna di adeguamento.

## ART. 4.2.3 TRASPORTO DELLA SALMA

---

La *struttura organizzativa* organizza ed effettua il trasporto della salma dell'*assicurato* deceduto in viaggio all'estero a seguito di *infortunio* fino al luogo di sepoltura in Italia, in base alla *residenza* del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto e al trasporto dello stesso fino a un importo **massimo di € 5.000,00 (IVA Inclusa)**. Sono **escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre**.

## ART. 4.2.4 INVIO DI UN INTERPRETE ALL'ESTERO IN CASO DI RICOVERO

---

Quando l'*assicurato* in viaggio all'estero viene ricoverato in ospedale per *infortunio* ed è in difficoltà a comunicare nella lingua locale, la *struttura organizzativa* provvede a inviare un interprete.

La *struttura organizzativa* provvede a inviare un interprete tenendo a proprio carico le spese per un **massimo di 8 ore lavorative per sinistro** e per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**.

## ART. 4.2.5 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

---

Quando l'*assicurato* viene ricoverato in ospedale a seguito di *infortunio* e, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richiede di essere raggiunto da un familiare, la *struttura organizzativa* provvede ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1° classe), e, se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica), tenendo a proprio carico i relativi costi. **Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altre spesa al di fuori di quelle sopra indicate.**

## ART. 4.3 ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA

---

### ART. 4.3.1 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO A DOMICILIO

---

Quando l'*assicurato*, a seguito di *infortunio* che abbia dato luogo a *ricovero* in *istituto di cura* di **durata superiore a cinque giorni**, necessita di assistenza infermieristica, la *struttura organizzativa*, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del proprio medico, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'*istituto di cura*, provvede a fornire un'assistenza infermieristica specializzata, per un **importo massimo di € 500,00 IVA compresa per sinistro**. **La prestazione è operativa solo nell'arco delle prime quattro settimane di convalescenza** e per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**. **L'assicurato deve comuni-**

care alla *struttura organizzativa* la propria necessità di usufruire della *prestazione* due giorni prima della data di dimissioni dall'*istituto di cura* e inviare alla *struttura organizzativa* il certificato di dimissioni dall'*istituto di cura*.

#### ART. 4.3.2 ASSISTENZA FISIOTERAPICA POST-RICOVERO A DOMICILIO

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio* che abbia dato luogo a *ricovero* in *istituto di cura* di **durata superiore a cinque giorni**, necessita di assistenza fisioterapica, la *struttura organizzativa*, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del proprio medico, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'*istituto di cura*, provvede a fornire un'assistenza fisioterapica specializzata per un **massimale di € 500,00 IVA compresa per sinistro**. La *prestazione* è operativa solo nell'arco delle prime quattro settimane di *convalescenza* dalle ore 8 alle ore 18, dal lunedì al venerdì ed è valida per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

#### ART. 4.3.3 ASSISTENZA FAMILIARE CON OPERATORE SOCIO SANITARIO A DOMICILIO

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio*, risulta *non autosufficiente* e necessita dell'assistenza di un Operatore Socio Sanitario presso l'*istituto di cura* nel quale è ricoverato o, dopo il *ricovero*, a domicilio, la *struttura organizzativa*, accertata la condizione di *non autosufficienza*, provvede a reperire ed inviare un operatore socio-sanitario tenendo a proprio carico il costo fino ad un **massimale di € 500,00** per un **massimo di 20 giorni continuativi per sinistro**. La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**.

L'assicurato deve **comunicare alla struttura organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla struttura organizzativa il certificato di dimissioni dall'istituto di cura**.

#### ART. 4.3.4 INVIO BABY SITTER

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio* che abbia dato luogo a *ricovero* in *istituto di cura* di **durata superiore a cinque giorni**, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di minori di anni 12, la *struttura organizzativa* provvede ad inviare una babysitter, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l'onorario per un **massimale di € 300,00 IVA compresa complessivi per sinistro**. La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**. L'assicurato deve **comunicare alla struttura organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla struttura organizzativa il certificato di dimissioni dall'istituto di cura**.

#### ART. 4.3.5 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA MINORENNI

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio* che abbia dato luogo a *ricovero* in *istituto di cura* di **durata superiore a cinque giorni**, si trova nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minorenni di anni 12, la *struttura organizzativa* provvede ad inviare all'abitazione dell'assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un **massimo di € 200,00 complessivi per sinistro**. La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**. L'assicurato deve **comunicare alla struttura organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla struttura organizzativa il certificato di dimissioni dall'istituto di cura**.

---

**ART. 4.3.6      COLLABORAZIONE FAMILIARE**

---

Quando l'assicurato, a seguito di *infortunio* che abbia dato luogo a *ricovero* in *istituto di cura* di **durata superiore a cinque giorni**, necessita dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di *convalescenza*, la *struttura organizzativa* mette a disposizione un collaboratore familiare tenendo a proprio carico il costo fino ad un **massimale di € 300,00 IVA compresa**. La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 20 giorni consecutivi per sinistro** e per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**. L'assicurato deve comunicare alla *struttura organizzativa* la necessità di usufruire della *prestazione* almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla *struttura organizzativa* il certificato di dimissioni dall'*istituto di cura*.

---

**ART. 4.3.7      CUSTODIA ANIMALI**

---

Quando l'assicurato, a seguito di *ricovero* in *istituto di cura* a causa di *infortunio* di **durata superiore a cinque giorni**, non ha la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare ed è impossibilitato ad accudirli, la *struttura organizzativa* provvede a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese fino ad un **massimo di € 300,00 IVA compresa per sinistro e per annualità assicurativa**. Per l'attivazione della garanzia, l'assicurato deve comunicare alla *struttura organizzativa* la necessità di usufruire della *prestazione* almeno due giorni prima dell'attivazione.

---

**ART. 4.3.8      CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE**

---

Quando l'assicurato, a seguito di ***infortunio immobilizzante***, necessita, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali, la *struttura organizzativa* provvede alla ricerca ed alla consegna dei farmaci. **Restano a carico dell'assicurato i costi di acquisto dei medicinali**. La *prestazione* viene fornita solo per le specialità medicinali commercializzate in Italia e per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**.

---

**ART. 4.3.9      SERVIZIO SPESA A CASA**

---

Quando l'assicurato è impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di *infortunio immobilizzante*, certificato dal medico curante, può richiedere alla *struttura organizzativa* di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il **massimo di due buste da spesa per richiesta e solo per una volta a settimana**. **Rimangono a carico dell'assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato**. La *prestazione* viene fornita per un **massimo di 4 volte per sinistro e di 3 volte per anno assicurativo**.

---

**ART. 4.3.10      CONSEGNA REFERTI**

---

Quando l'assicurato è impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di ***infortunio immobilizzante***, certificato dal medico curante, può richiedere alla *struttura organizzativa* di ritirare per suo conto referti di accertamenti diagnostici effettuati per poi recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante.

La *struttura organizzativa* provvede ad inviare un corrispondente al domicilio del cliente, al quale

consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La **prestazione** è fornita con un preavviso di 48 ore per un massimo di 4 volte per *sinistro* e di 3 volte per anno assicurativo.

#### ART. 4.3.11 ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

---

Quando l'assicurato subisce un **infortunio che comporta un'invalidità permanente pari o superiore al 66%**, la *struttura organizzativa* provvede a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento dell'abitazione. **I costi delle relative parcelle rimangono a carico di ITAS Mutua fino alla concorrenza di € 1.000,00 IVA compresa.**

## COSA NON È ASSICURATO

#### ART. 4.4 ESCLUSIONI

---

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'assicurato;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) *infortuni* derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- f) *infortuni* avvenuti anteriormente alla data di decorrenza della copertura;
- g) *infortuni* conseguenti a e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Le prestazioni non sono fornite nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

## COME SI ASSICURA

#### ART. 4.5 COME SI ASSICURA

---

1. Quando l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, ITAS Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
2. La *struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

3. Ogni diritto nei confronti di ITAS Mutua si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *sinistro* che ha dato origine al diritto alla *prestazione* o dalla data dell'ultima comunicazione inerente il *sinistro* stesso in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice civile.
4. Il diritto alle assistenze fornite da ITAS Mutua decade quando l'assicurato non prende contatto con la *struttura organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.
5. L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri che sono oggetto di questa *assicurazione*, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del *sinistro*, nei confronti della *struttura organizzativa* e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del *sinistro* stesso.
6. La *polizza* è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla *polizza* sono soggette alla giurisdizione italiana.

## LIMITI DI COPERTURA

### ART. 4.6.1

#### ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA – LIMITI E MASSIMALI DI PRESTAZIONE

| Art.  | Titolo                                        | Prestazioni                                                                                       | Limiti e Massimali                                         |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 | Consulenza medica telefonica                  |                                                                                                   | Chiamate illimitate                                        |
|       | Videoconsulto medico o psicologico            | Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì                                         | 3 volte per anno assicurativo                              |
| 4.1.2 | Second opinion medico specialistica           | Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali    | 3 volte per anno assicurativo                              |
| 4.1.3 | Consulenza ortopedica telefonica              | Consulto entro 8 ore dalla segnalazione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì      | 3 volte per anno assicurativo                              |
| 4.1.4 | Invio medico in Italia                        | Nei giorni feriali dalle 20.00 alle 08.00, nei giorni festivi e di sabato e domenica 24 ore su 24 | 3 volte per anno assicurativo. Costo illimitato            |
| 4.1.5 | Trasferimento sanitario programmato in Italia |                                                                                                   | 3 volte per anno assicurativo e 200 km per <i>sinistro</i> |
| 4.1.6 | Informazioni sanitarie farmaceutiche          | Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali    | Chiamate illimitate                                        |

**ART. 4.6.2**
**ASSISTENZA MEDICA ALL'ESTERO-  
LIMITI E MASSIMALI DI PRESTAZIONE**

| Art.  | Titolo                                                       | Prestazioni                                                                | Limiti e Massimali                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4.2.1 | Rientro sanitario                                            |                                                                            | Costo illimitato                                             |
| 4.2.2 | Monitoraggio del <i>ricovero</i> ospedaliero                 |                                                                            |                                                              |
| 4.2.3 | Trasporto della salma                                        |                                                                            | 5.000 euro                                                   |
| 4.2.4 | Invio di un interprete all'estero in caso di <i>ricovero</i> |                                                                            | 8 ore lavorative per sinistro, 3 volte per anno assicurativo |
| 4.2.5 | Viaggio di un familiare                                      | Biglietto aereo per viaggio superiore alle 6 ore; treno per gli altri casi | Costo illimitato. Vitto e alloggio del familiare esclusi     |

**ART. 4.6.3**
**ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA -  
LIMITI E MASSIMALI DI PRESTAZIONE**

| Art.  | Titolo                                                         | Prestazioni                                                                                                           | Limiti e Massimali                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.1 | Assistenza infermieristica post- <i>ricovero</i> a domicilio   | Nelle prime 4 settimane di convalescenza con preavviso di 48 ore                                                      | 3 volte per anno assicurativo, 500 euro IVA inclusa per <i>sinistro</i>                                          |
| 4.3.2 | Assistenza fisioterapica post- <i>ricovero</i> a domicilio     | Nelle prime 4 settimane di convalescenza con preavviso di 48 ore, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì | 3 volte per anno assicurativo, 500 euro IVA inclusa per <i>sinistro</i>                                          |
| 4.3.3 | Assistenza Familiare con Operatore Socio Sanitario a Domicilio | con preavviso di 48 ore                                                                                               | 3 volte per anno assicurativo, 500 euro IVA inclusa per un massimo di 20 giorni consecutivi per <i>sinistro</i>  |
| 4.3.4 | Invio baby sitter                                              | Per minori di anni 12 con preavviso di 48 ore                                                                         | 3 volte per anno assicurativo, 300 euro IVA inclusa per <i>sinistro</i>                                          |
| 4.3.5 | Accompagnamento scuola minorenni                               | Per minori di anni 12 con preavviso di 48 ore                                                                         | 3 volte per anno assicurativo, 200 euro IVA inclusa per <i>sinistro</i>                                          |
| 4.3.6 | Collaborazione familiare                                       | Nelle prime due settimane di convalescenza con preavviso di 48 ore                                                    | 3 volte per anno assicurativo, 300 euro IVA inclusa per un massimo di 20 giorni continuativi per <i>sinistro</i> |
| 4.3.7 | Custodia animali                                               | Con preavviso di 48 ore                                                                                               | 300 euro IVA inclusa per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo                                                 |

| Art.   | Titolo                                                           | Prestazioni                                              | Limiti e Massimali                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.8  | Consegna farmaci presso l'abitazione                             |                                                          | 3 volte per anno assicurativo. Costo consegna illimitato. Costi farmaco a carico dell'assicurato.                                                       |
| 4.3.9  | Servizio spesa a casa                                            |                                                          | 4 volte per <i>sinistro</i> , 3 volte per anno assicurativo. Massimo 2 buste per richiesta, una volta a settimana. Costo spesa a carico dell'assicurato |
| 4.3.10 | Consegna referti                                                 | Con preavviso di 48 ore                                  | 4 volte per <i>sinistro</i> , 3 volte per anno assicurativo                                                                                             |
| 4.3.11 | Adeguamento abitazione a seguito di <i>invalidità permanente</i> | Con <i>invalidità permanente</i> pari o superiore al 66% | 1 volta per anno assicurativo, 1.000 euro IVA inclusa                                                                                                   |

# 5 / Cosa fare in caso di sinistro

## ART. 5.1

## DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* l'assicurato o i beneficiari devono darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la *polizza* oppure a **ITAS Mutua entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**.

**La denuncia del *sinistro* deve contenere:**

- **la descrizione dell'*infortunio***, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, **oppure della *malattia***, quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che possa comportare un'*invalidità permanente*;
- **il certificato medico** con la prognosi sulla ripresa, anche parziale, dell'attività professionale principale o secondaria da parte dell'*assicurato*, oppure **la certificazione medica** sulla natura dell'infermità.

Il decorso delle lesioni o della *malattia* deve essere documentato da **ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione** o documentazione equivalente che dimostra la stabilizzazione dei postumi permanenti; nel caso di *inabilità temporanea*, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

Le spese relative ai **certificati medici** e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a **carico dell'assicurato**.

**L'assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a ITAS Mutua le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che devono essere eseguiti in Italia.**

**L'assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di ITAS Mutua e dei soggetti incaricati, i medici che lo hanno visitato e curato.**

**In caso di morte dell'assicurato, i beneficiari devono presentare:**

- **certificato di morte**;
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio** da cui risultino le modalità di successione e l'identificazione degli eredi;
- **documentazione medica**, con particolare riguardo alla cartella clinica in caso di *ricovero*;
- quando tra i beneficiari ci sono minorenni o soggetti incapaci di agire, **decreto del giudice tutelare** che autorizza la liquidazione ed esonera ITAS Mutua dal reimpiego della quota che spetta al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *sinistro* e la corretta identificazione dei beneficiari.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.**

## ART. 5.2 ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

---

La percentuale di *invalidità permanente*:

- in caso di *infortunio* verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque **entro 12 mesi dalla data di denuncia dell'infortunio**;
- in caso di *malattia* verrà accertata **tra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia**.

Dopo aver ricevuto la documentazione necessaria e i risultati degli accertamenti medico-legali, ITAS Mutua fornisce l'esito della valutazione del *sinistro* all'assicurato o, in caso di morte, ai beneficiari; riconosciuta l'indennizzabilità del *sinistro* e determinato l'*indennizzo* dovuto, ITAS Mutua provvede al pagamento dell'importo dell'*indennizzo* **entro 30 giorni dall'accettazione** dello stesso. L'*indennizzo* sarà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avviene applicando il cambio contro euro. Il rimborso è effettuato al cambio del giorno in cui è stata pagata la *prestazione* o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

**Se l'assicurato muore prima del pagamento dell'indennizzo**, ITAS Mutua liquida ai beneficiari:

- l'importo già concordato, o in mancanza;
- l'importo offerto, o in mancanza;
- l'importo proposto se **i beneficiari dimostrano la stabilizzazione dei postumi invalidanti** mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione che attesti tale stabilizzazione.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del *sinistro* e su formale richiesta di ITAS Mutua, **i beneficiari dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato**, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto da ITAS Mutua e di un medico scelto dai beneficiari, se lo riterranno necessario.

## ART. 5.3 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - PERIZIA CONTRATTUALE

---

Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sul grado o durata dell'*inabilità temporanea*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dagli artt. 5.4 e 5.9, possono essere demandate, per iscritto, a richiesta di una delle parti e **purché l'altra vi consenta**, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il Collegio medico si riunisce nel comune che è sede dell'Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza risiede l'assicurato; in caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici suddetto. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e paga il medico che ha designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.** Se ne riscontra l'opportunità, il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'*invalidità permanente* a data definita dal Collegio stesso; in questo caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'*indennizzo*.

**Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, e impugnabili solo nei casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.** I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale**; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri nel verbale definitivo.

## In caso di sinistro Infortunio

### ART. 5.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

ITAS Mutua liquida l'*indennizzo* soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*infortunio* può avere esercitato su queste condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'*indennizzo* per *invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'*infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Per *invalidità permanente*, ITAS Mutua liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata, in base alle percentuali indicate nell'allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 - Testo unico dell'*assicurazione* obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le *malattie* professionali, conosciute anche come "Tabelle INAIL" - delle quali si riporta un parziale estratto:

| Perdita totale                                        | Destro | Sinistro |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|
| Di un arto superiore                                  | 85%    | 75%      |
| Di un avambraccio                                     | 75%    | 65%      |
| Di una mano                                           | 70%    | 60%      |
| Di un arto inferiore all'altezza o sopra il ginocchio | 50%    | 50%      |
| Di un piede                                           | 50%    | 50%      |
| Del pollice                                           | 28%    | 23%      |
| Dell'indice                                           | 15%    | 13%      |
| Del mignolo                                           |        | 12%      |
| Del medio                                             |        | 12%      |
| Dell'anulare                                          |        | 8%       |
| Dell'alluce                                           |        | 7%       |
| Di ogni altro dito del piede                          |        | 3%       |
| Della facoltà visiva di ambedue gli occhi             |        | 100%     |
| Della facoltà visiva di un occhio                     |        | 35%      |
| Della capacità uditiva di ambedue gli orecchi         |        | 60%      |
| Della capacità uditiva di un orecchio                 |        | 15%      |

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella sopra riportata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al massimo del 100%**.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati, l'indennità è stabilita, con riferimento alle percentuali previste dalle "Tabelle INAIL", tenendo conto di quanto è diminuita la capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La valutazione dell'*invalidità permanente* è effettuata con rinuncia da parte di ITAS Mutua all'applicazione della *franchigia* relativa prevista dalla Legge e la liquidazione consiste nel pagamento di un capitale.

**Se il contraente acquista la garanzia opzionale Tabelle ANIA per invalidità permanente da infortunio (art 2.2.17), che comporta una riduzione del premio, ITAS Mutua liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata, in base alle percentuali indicate nella tabella riportata di seguito:**

TABELLA ANIA

| Perdita, anatomica o funzionale, di:                                                           | destro                  | sinistro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| un arto superiore                                                                              | 70%                     | 60%      |
| una mano o un avambraccio                                                                      | 60%                     | 50%      |
| un pollice                                                                                     | 18%                     | 16%      |
| un indice                                                                                      | 14%                     | 12%      |
| un medio                                                                                       | 8%                      | 6%       |
| un anulare                                                                                     | 8%                      | 6%       |
| un mignolo                                                                                     | 12%                     | 10%      |
| la falange ungueale del pollice                                                                | 9%                      | 8%       |
| una falange di altro dito della mano                                                           | 1/3 del valore del dito |          |
| anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25%                     | 20%      |
| anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera       | 20%                     | 15%      |
| anchilosi del polso con estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)                   | 10%                     | 8%       |
| paralisi completa del nervo radiale                                                            | 35%                     | 30%      |
| paralisi completa del nervo ulnare                                                             | 20%                     | 17%      |

| Perdita, anatomica o funzionale, di:                                                                              | destro | sinistro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:                                                              |        |          |
| al di sopra della metà della coscia                                                                               | 70%    |          |
| al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio                                                  | 60%    |          |
| al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba                                                | 50%    |          |
| un piede                                                                                                          | 40%    |          |
| ambedue i piedi                                                                                                   | 100%   |          |
| un alluce                                                                                                         | 5%     |          |
| un altro dito del piede                                                                                           | 1%     |          |
| la falange ungueale dell'alluce                                                                                   | 2,5%   |          |
| anchilosi dell'anca in posizione favorevole                                                                       | 35%    |          |
| anchilosi del ginocchio in estensione                                                                             | 25%    |          |
| anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto                                                                     | 10%    |          |
| anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica                                               | 15%    |          |
| paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno                                                             | 15%    |          |
| Esiti di frattura scomposta di una costa                                                                          | 1%     |          |
| Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:                                                  |        |          |
| - una vertebra cervicale                                                                                          | 12%    |          |
| - una vertebra dorsale                                                                                            | 5%     |          |
| - 12 <sup>a</sup> dorsale                                                                                         | 10%    |          |
| - una vertebra lombare                                                                                            | 10%    |          |
| Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2%     |          |
| Esiti di frattura del sacro                                                                                       | 3%     |          |
| Esiti di frattura del coccige con callo deforme                                                                   | 5%     |          |
| Perdita totale, anatomica o funzionale, di:                                                                       |        |          |
| un occhio                                                                                                         | 25%    |          |

| Perdita, anatomica o funzionale, di:                                  | destro | sinistro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| ambedue gli occhi                                                     |        | 100%     |
| Sordità completa di:                                                  |        |          |
| un orecchio                                                           |        | 10%      |
| ambedue gli orecchi                                                   |        | 40%      |
| Stenosi nasale assoluta:                                              |        |          |
| monolaterale                                                          |        | 4%       |
| bilaterale                                                            |        | 10%      |
| Perdita anatomica di:                                                 |        |          |
| un rene                                                               |        | 15%      |
| della milza senza compromissioni significative<br>della crasi ematica |        | 8%       |

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

**Quando l'*infortunio* ha come conseguenza un'*invalidità permanente parziale*, non determinabile sulla base delle percentuali previste dalla tabella ANIA si farà riferimento ai criteri di seguito indicati:**

- nel caso di minorazioni, le percentuali sopra indicate **sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;**
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- quando l'*invalidità permanente* non è determinabile sulla base dei criteri sopra riportati, viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*assicurato* di svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate nella tabella ANIA e dei criteri sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al massimo del 100%.**

## ART. 5.5

### ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA

Se nel corso del contratto cambia l'attività professionale dichiarata e il *contraente* o l'*assicurato* non lo comunicano a ITAS Mutua, in caso di *infortunio* che avviene durante lo svolgimento della diversa attività, l'*indennizzo* è corrisposto:

1. integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
2. **in misura ridotta in base a quanto indicato nella tabella delle percentuali di *indennizzo* sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio:**

| Classe dell'attività Professionale (*) svolta al momento del sinistro | Classe dell'attività professionale (*) indicata in polizza |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                       | A                                                          | B    | C    | D    |
| A                                                                     | 100%                                                       | 100% | 100% | 100% |
| B                                                                     | 80%                                                        | 100% | 100% | 100% |
| C                                                                     | 65%                                                        | 80%  | 100% | 100% |
| D                                                                     | 25%                                                        | 65%  | 80%  | 100% |

(\*) vedi Allegato 2

## ART. 5.6

### ANTICIPO SULL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

**Su richiesta dell'assicurato**, ITAS Mutua liquida un anticipo sull'*indennizzo* nel caso di *infortunio* con postumi invalidanti stimati da ITAS Mutua in **misura superiore al 25%**.

L'anticipo liquidato è pari al **50% dell'invalidità stimata** ed è versato dopo tre mesi dall'*infortunio*.

## ART. 5.7

### RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO

Il rimborso è effettuato a cura ultimata, dopo aver presentato gli originali delle fatture, distinte o ricevute pagate.

## ART. 5.8

### MODALITÀ DI DENUNCIA E ACCERTAMENTO DEL CONTAGIO HIV

(Estensione dell'*invalidità permanente* al contagio virus HIV ed epatite b e c di origine traumatica)

**Se in seguito a infortunio l'assicurato rischia un contagio di virus HIV, deve denunciare l'infortunio entro tre giorni da quando si è verificato. La denuncia deve essere certificata dall'Ente presso il quale l'assicurato stava lavorando nel momento del presunto contagio.**

**Entro sei giorni dall'infortunio l'assicurato deve sottoporsi a test HIV presso un centro specializzato indicato da ITAS Mutua e:**

1. **se il test risulta positivo si presume che il contagio è dovuto a causa diversa dal fatto denunciato ed è avvenuto prima;**
2. **se il test risulta negativo, entro 180 giorni dall'infortunio l'assicurato deve sottoporsi ad un secondo test HIV; l'eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell'infortunio denunciato e l'assicurato ha diritto all'indennizzo.**

## In caso di sinistro Malattia

### ART. 5.9 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* solo per le conseguenze dirette causate dalla *malattia* denunciata. Se la *malattia* colpisce un soggetto già affetto da altre patologie, fermo quanto previsto dall'art. 3.1.1 – *Invalidità permanente* da malattia, non è indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

Nel corso dell'*assicurazione* le invalidità permanenti da *malattia* già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Se la *malattia* colpisce un soggetto la cui invalidità è già stata accertata per una precedente *malattia*, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

### ART. 5.10 LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

La percentuale di *invalidità permanente* viene accertata fra 6 e 18 mesi dalla data di denuncia della *malattia* utilizzando come parametri di valutazione le tabelle contenute nell'allegato n.1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 - Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali conosciute anche come "Tabelle INAIL". Nei casi di *invalidità permanente* non specificati in queste tabelle, la percentuale di invalidità è accertata utilizzando gli stessi parametri e criteri di valutazione e tenendo conto della diminuita capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*assicurato*.

ITAS Mutua liquida un *indennizzo* calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente:

| PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE |              |           |              |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| accertata                            | da liquidare | accertata | da liquidare |
| 26                                   | 2            | 46        | 42           |
| 27                                   | 4            | 47        | 44           |
| 28                                   | 6            | 48        | 46           |
| 29                                   | 8            | 49        | 48           |
| 30                                   | 10           | 50        | 50           |
| 31                                   | 12           | 51        | 52           |
| 32                                   | 14           | 52        | 54           |
| 33                                   | 16           | 53        | 56           |
| 34                                   | 18           | 54        | 58           |
| 35                                   | 20           | 55        | 60           |
| 36                                   | 22           | 56        | 62           |
| 37                                   | 24           | 57        | 64           |
| 38                                   | 26           | 58        | 66           |
| 39                                   | 28           | 59        | 68           |
| 40                                   | 30           | 60        | 70           |

**PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE**

| accertata | da liquidare | accertata | da liquidare |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 41        | 32           | 61        | 75           |
| 42        | 34           | 62        | 80           |
| 43        | 36           | 63        | 85           |
| 44        | 38           | 64        | 90           |
| 45        | 40           | 65        | 95           |
|           |              | ≥66       | 100          |

**ART. 5.11 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA MALATTIA E PARTO**

Relativamente alla garanzia Indennità giornaliera per *ricovero* da *malattia* e parto (art. 3.2.1) in caso di *coronaropatia* la diagnosi deve essere supportata da angiografia o da angiografia digitale.

In caso di *ictus cerebrale* la diagnosi deve essere supportata da: evidenza di deficienza neurologica permanente, T.A.C. o R.M.N. (risonanza magnetica nucleare).

In caso di *cancro* la diagnosi deve essere supportata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera.

## In caso di sinistro Assistenza

**ART. 5.12 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA ASSISTENZA**

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'*assicurato* potrà telefonare alla *struttura organizzativa* in funzione 24 ore su 24 al numero verde: **800.55.55.77**; per chiamate dall'estero il numero da utilizzare è: **+39.0461.89.64.53**

**L'*assicurato* deve comunicare:**

- Il tipo di assistenza necessaria;
- nome e cognome;
- numero di *polizza*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico a cui la *struttura organizzativa* lo richiamerà nel corso dell'assistenza.

**L'*assicurato* dovrà fornire alla *struttura organizzativa* ogni documentazione richiesta la documentazione relativa alle eventuali spese sostenute va fornita in originale.**

**In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla *struttura organizzativa* che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

# Allegato 1/ Tabella di Barthel

Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

## Farsi il bagno

|         |                                                                                                                                       |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assicurato</i> è in grado di farsi la doccia in modo completamente autonomo                                                      | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla doccia                                                 | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla doccia e durante l'attività stessa del farsi la doccia | Punteggio 10 |

## Vestirsi e svestirsi

|         |                                                                                                                                                  |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assicurato</i> è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo                                                            | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo     | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo | Punteggio 10 |

## Igiene del corpo

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assicurato</i> è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3);<br>(1) andare al bagno<br>(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi<br>(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)                                                                                                                                                                                               | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)                                                                                                                                                                                                                       | Punteggio 10 |

## Mobilità

|         |                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assistito</i> è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi                                                                                                  | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>L'assistito</i> necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto. | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>L'assistito</i> necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo                                                                           | Punteggio 10 |

**Continenza**

|         |                                                                                                                      |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assicurato</i> è completamente continente                                                                       | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>l'assicurato</i> presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno                             | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>l'assicurato</i> è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o la colostomia | Punteggio 10 |

**Bere e mangiare**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1°grado | <i>l'assicurato</i> è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti                                                                                                                                                                                    | Punteggio 0  |
| 2°grado | <i>l'assicurato</i> necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: <ul style="list-style-type: none"><li>• sminuzzare/tagliare il cibo</li><li>• sbucciare la frutta</li><li>• aprire un contenitore/una scatola</li><li>• versare bevande nel bicchiere</li></ul> | Punteggio 5  |
| 3°grado | <i>l'assicurato</i> non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.                                                                                                                                         | Punteggio 10 |

# Allegato 2/ Classificazione attività professionali

| Attività                                                                       | Gruppo Attività            | Rischio |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Accordatore di strumenti musicali                                              | Musicisti                  | B       |
| Acrobata                                                                       | Artisti                    | RD      |
| Addetto alla lavorazione di paglia, vimini e canapa                            | Artigiani                  | C       |
| Addetto alla lavorazione in frantoio e/o oleificio                             | Altre Attività             | C       |
| Addetto alla pulizia                                                           | Altre Attività             | B       |
| Addetto alle giostre - luna park                                               | Altre Attività             | C       |
| Addetto nelle lavanderie\tintorie                                              | Altre Attività             | B       |
| Agente di cambio, borsa, <i>assicurazione</i> , viaggi, di informazione        | Altre Attività             | A       |
| Agente di commercio con consegna di merce non pesante                          | Altre Attività             | B       |
| Agente di commercio con consegna di merce pesante                              | Altre Attività             | C       |
| Agente di commercio, pubblicità, in ufficio ed esterni senza carico e scarico  | Altre Attività             | A       |
| Agente di spettacolo                                                           | Altre Attività             | A       |
| Agente immobiliare                                                             | Altre Attività             | A       |
| Agricoltore con lavoro manuale senza uso di macchine azionate a motore         | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Agricoltore (contadino): sola direzione e sorveglianza senza lavoro manuale    | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Agricoltore con lavoro manuale e uso di macchine azionate a motore             | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Agronomo                                                                       | Altre Attività             | B       |
| Agrotecnico                                                                    | Altre Attività             | B       |
| Albergatore con lavoro manuale                                                 | Altre Attività             | B       |
| Albergatore senza lavoro manuale                                               | Altre Attività             | A       |
| Allenatore sportivo                                                            | Altre Attività             | B       |
| Allevatore di animali da cortile, volatili, cani, piccoli animali da pelliccia | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Allevatore di bovini, equini, ovini e caprini, suini                           | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Amministratore                                                                 | Altre Attività             | A       |
| Amministratore delegato                                                        | Altre Attività             | A       |
| Amministratore di condomini                                                    | Altre Attività             | A       |
| Amministratore di società                                                      | Altre Attività             | A       |

| Attività                                                                                        | Gruppo Attività             | Rischio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Analista - chimico                                                                              | Altre Attività              | B       |
| Analista di centri elettronici                                                                  | Altre Attività              | A       |
| Antennista (installatore di antenne radio tv)                                                   | Artigiani                   | D       |
| Antiquario (con restauro)                                                                       | Artigiani                   | B       |
| Antiquario (solo vendita)                                                                       | Agricoltori - Commercianti  | A       |
| Antropologo                                                                                     | Altre Attività              | A       |
| Apicoltore                                                                                      | Altre Attività              | C       |
| Appaltatore                                                                                     | Altre Attività              | A       |
| Arbitro sportivo                                                                                | Altre Attività              | B       |
| Archeologo in laboratorio                                                                       | Altre Attività              | A       |
| Archeologo sul campo                                                                            | Altre Attività              | B       |
| Architetto che accede ai cantieri anche su impalcature                                          | Altre Attività              | B       |
| Architetto: progettista                                                                         | Altre Attività              | A       |
| Archivista                                                                                      | Altre Attività              | A       |
| Armaiolo che attendono alla riparazione di armi                                                 | Artigiani                   | D       |
| Armaiolo solo addetti alla compravendita                                                        | Agricoltori - Commercianti  | A       |
| Armatore di navi                                                                                | Altre Attività              | A       |
| Arredatore                                                                                      | Altre Attività              | A       |
| Arrotino                                                                                        | Artigiani                   | C       |
| Artificiere                                                                                     | Altre Attività              | RD      |
| Artigiano con uso di macchine                                                                   | Artigiani                   | D       |
| Artigiano senza uso di macchine                                                                 | Artigiani                   | C       |
| Artisti                                                                                         | Artisti                     | RD      |
| Ascensorista                                                                                    | Altre Attività              | D       |
| Assemblatore di mobili                                                                          | Altre Attività              | C       |
| Assistente alla poltrona                                                                        | Medici - Paramedici         | A       |
| Assistente sociale                                                                              | Altre Attività              | A       |
| Assistente socio-sanitario                                                                      | Altre Attività              | A       |
| Astrologo                                                                                       | Altre Attività              | A       |
| Astronomo                                                                                       | Altre Attività              | A       |
| Attore/attrice - escluso cascatori e controfigure                                               | Attori - Cantanti - Coristi | RD      |
| Autista con trasporto esplosivi                                                                 | Altre Attività              | D       |
| Autista di autoambulanze                                                                        | Altre Attività              | B       |
| Autisti: di autobus, pullman e simili                                                           | Altre Attività              | C       |
| Autisti: di autocarri di oltre 35 q.Li p.P.C.                                                   | Altre Attività              | C       |
| Autisti: di autovetture in servizio privato e pubblico da noleggio e da rimessa, autotassametri | Altre Attività              | B       |

| Attività                                                                                 | Gruppo Attività             | Rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Autisti: di motocarri, autocarri fino a 35 q.Li p.P.C.,                                  | Altre Attività              | B       |
| Autisti: di macchine operatrici, semoventi, autoarticolati, trattori e macchine agricole | Altre Attività              | D       |
| Avvocato                                                                                 | Altre Attività              | A       |
| Baby sitter                                                                              | Altre Attività              | A       |
| Badante                                                                                  | Altre Attività              | A       |
| Bagnino                                                                                  | Altre Attività              | B       |
| Ballerino                                                                                | Artisti                     | RD      |
| Banchiere                                                                                | Altre Attività              | A       |
| Banditore d'aste                                                                         | Altre Attività              | A       |
| Barbiere - parrucchiere                                                                  | Cura E Benessere            | B       |
| Barcaiolo                                                                                | Altre Attività              | D       |
| Barista                                                                                  | Agricoltori - Commercianti  | B       |
| Becchino                                                                                 | Altre Attività              | B       |
| Benestante senza particolari occupazioni                                                 | Altre Attività              | A       |
| Benzinaio: addetti al lavaggio                                                           | Agricoltori - Commercianti  | B       |
| Benzinaio: addetti alle colonnine di distribuzione                                       | Agricoltori - Commercianti  | B       |
| Benzinaio: meccanici, aggiustatori, elettrauto                                           | Artigiani                   | D       |
| Bibliotecario                                                                            | Altre Attività              | A       |
| Bidello                                                                                  | Altre Attività              | B       |
| Bigliettaio e cassiere/a di cinema e teatro                                              | Altre Attività              | A       |
| Biologo a contatto con sostanze nocive                                                   | Altre Attività              | RD      |
| Biologo non a contatto con sostanze nocive                                               | Altre Attività              | A       |
| Boscaiolo                                                                                | Agricoltori - Commercianti  | D       |
| Botanico                                                                                 | Altre Attività              | B       |
| Buttafuori                                                                               | Altre Attività              | C       |
| Cabarettista                                                                             | Attori - Cantanti - Coristi | B       |
| Calciatori di serie a-b-lega pro-d ed eccellenza                                         | Altre Attività              | RD      |
| Caldaista: riparatore-installatore                                                       | Altre Attività              | D       |
| Caldaista: solo conduttore                                                               | Altre Attività              | C       |
| Callista - pedicure                                                                      | Cura E Benessere            | A       |
| Calzolaio                                                                                | Artigiani                   | C       |
| Cameriere                                                                                | Altre Attività              | B       |
| Cantante                                                                                 | Attori - Cantanti - Coristi | B       |
| Cantiniere addetto alla vinificazione                                                    | Altre Attività              | C       |
| Cantiniere solo vendita, gestione                                                        | Altre Attività              | A       |
| Capostazione                                                                             | Altre Attività              | B       |

| Attività                                                                                      | Gruppo Attività            | Rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Capotreno                                                                                     | Altre Attività             | B       |
| Carabiniere esclusivamente in ufficio                                                         | Altre Attività             | A       |
| Carabiniere in servizio esterno (pattuglia)                                                   | Altre Attività             | C       |
| Carpentiere                                                                                   | Artigiani                  | D       |
| Carrozziere                                                                                   | Artigiani                  | D       |
| Casalinga                                                                                     | Casalinghe                 | B       |
| Casaro                                                                                        | Altre Attività             | C       |
| Casellante                                                                                    | Altre Attività             | A       |
| Cassiere                                                                                      | Altre Attività             | A       |
| Cavaiole: con uso di esplosivi                                                                | Altre Attività             | RD      |
| Cavaiole: senza uso di esplosivi                                                              | Altre Attività             | C       |
| Centralinista                                                                                 | Altre Attività             | A       |
| Ceramista                                                                                     | Artigiani                  | B       |
| Certificatore di bilancio                                                                     | Altre Attività             | A       |
| Cesellatore                                                                                   | Artigiani                  | B       |
| Chimico - con uso di sostanze esplosive/nocive                                                | Altre Attività             | RD      |
| Chimico - senza uso di sostanze esplosive/nocive                                              | Altre Attività             | B       |
| Ciclista: corridore professionista                                                            | Altre Attività             | RD      |
| Collaboratore/trice familiare                                                                 | Altre Attività             | A       |
| Collaudatore                                                                                  | Altre Attività             | RD      |
| Commercialista e consulente del lavoro                                                        | Altre Attività             | A       |
| Commerciante - ambulante con guida di veicoli fino a 35 q.Li p.P.C.                           | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Commerciante - ambulante con guida di veicoli oltre 35 q.Li p.P.C.                            | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Commerciante amministrativo e/o servizio clienti                                              | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Commerciante: di bestiame in genere                                                           | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Commerciante: di macchine agricole con uso delle stesse a scopo dimostrativo e di collaudo    | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Commerciante: di macchine industriali con uso delle stesse a scopo dimostrativo e di collaudo | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Commerciante: di prodotti boschivi con taglio o misurazione del legname                       | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Commerciante con uso di macchine da taglio e carico e scarico di merce non pesante            | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Commesso di negozio: addetto servizio clienti                                                 | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Commesso di negozio: con uso di macchine da taglio e carico e scarico di merce non pesante    | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Commissario di marina                                                                         | Altre Attività             | RD      |
| Commissario di polizia                                                                        | Altre Attività             | RD      |
| Concessionario di auto, moto natanti e veicoli in genere                                      | Agricoltori - Commercianti | A       |

| Attività                                                             | Gruppo Attività            | Rischio |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Conciapelle                                                          | Artigiani                  | D       |
| Consulente agricolo e/o forestale                                    | Altre Attività             | C       |
| Consulente amministrativo                                            | Altre Attività             | A       |
| Consulente assicurativo                                              | Altre Attività             | A       |
| Consulente aziendale                                                 | Altre Attività             | A       |
| Consulente commerciale                                               | Altre Attività             | A       |
| Consulente del lavoro                                                | Altre Attività             | A       |
| Consulente finanziario                                               | Altre Attività             | A       |
| Consulente fiscale                                                   | Altre Attività             | A       |
| Consulente industriale                                               | Altre Attività             | A       |
| Consulente informatico                                               | Altre Attività             | A       |
| Consulente tributario                                                | Altre Attività             | A       |
| Controllore di volo                                                  | Altre Attività             | RD      |
| Controllore: tram e treni                                            | Altre Attività             | B       |
| Coreografo/a                                                         | Altre Attività             | B       |
| Corniciaio                                                           | Artigiani                  | C       |
| Cronista                                                             | Altre Attività             | B       |
| Cuoco                                                                | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Custode di fabbricati armato                                         | Altre Attività             | C       |
| Custode di fabbricati non armato                                     | Altre Attività             | B       |
| Decoratore: anche all'esterno di fabbricati e su impalcature o ponti | Artigiani                  | D       |
| Decoratore: solo in laboratorio                                      | Artigiani                  | B       |
| Demolitore di autoveicoli                                            | Altre Attività             | D       |
| Dentista                                                             | Medici - Paramedici        | A       |
| Designer                                                             | Altre Attività             | A       |
| Direttore amministrativo                                             | Altre Attività             | A       |
| Direttore artistico                                                  | Altre Attività             | A       |
| Direttore commerciale                                                | Altre Attività             | A       |
| Direttore di albergo                                                 | Altre Attività             | A       |
| Direttore di banca                                                   | Altre Attività             | A       |
| Direttore d'orchestra                                                | Musicisti                  | A       |
| Direttore tecnico                                                    | Altre Attività             | A       |
| Dirigente                                                            | Altre Attività             | A       |
| Disegnatore                                                          | Altre Attività             | A       |
| Disegnatore grafico                                                  | Altre Attività             | A       |
| Disaggiatore: con uso di esplosivi                                   | Altre Attività             | RD      |
| Disaggiatore: senza uso di esplosivi (lavoro abituale)               | Altre Attività             | D       |

| Attività                                                                                             | Gruppo Attività           | Rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Disaggiatore: senza uso di esplosivi (lavoro saltuario)                                              | Altre Attività            | D       |
| Disinfestatori                                                                                       | Altre Attività            | D       |
| Disk jockey                                                                                          | Altre Attività            | A       |
| Doppiatore                                                                                           | Altre Attività            | A       |
| Ebanista                                                                                             | Artigiani                 | D       |
| Elettrauto                                                                                           | Artigiani                 | D       |
| Elettricista: lavori in contatto con alte tensioni (oltre a 400 volts):<br>esec. Di impianti e linee | Artigiani                 | D       |
| Elettricista: lavori in contatto con alte tensioni (oltre a 400 volts):<br>solo in laboratorio       | Artigiani                 | C       |
| Elettricista: lavori in contatto con basse tensioni (fino a 400 volts):<br>esecutori di impianti     | Artigiani                 | C       |
| Elettricista: lavori in contatto con basse tensioni (fino a 400 volts):<br>solo in laboratorio       | Artigiani                 | B       |
| Enologo con accesso ai reparti di produzione e trasformazione del<br>vino                            | Altre Attività            | B       |
| Enologo solo studio e direzione lavorazione                                                          | Altre Attività            | A       |
| Enotecnico                                                                                           | Altre Attività            | B       |
| Erborista                                                                                            | Agricoltori - Commerciali | B       |
| Escavatorista                                                                                        | Altre Attività            | D       |
| Estetista, callista, pedicure, manicure                                                              | Cura E Benessere          | A       |
| Fabbro - magnano                                                                                     | Artigiani                 | D       |
| Facchino addetto a traslochi                                                                         | Altre Attività            | C       |
| Facchino di alberghi                                                                                 | Altre Attività            | B       |
| Falegname                                                                                            | Artigiani                 | D       |
| Fantino                                                                                              | Altre Attività            | RD      |
| Farmacista                                                                                           | Altre Attività            | A       |
| Fattorino                                                                                            | Altre Attività            | A       |
| Ferroviero - installazione e riparazione binari                                                      | Altre Attività            | D       |
| Ferroviero - tramviere personale viaggiante: capitreno, conduttori,<br>controllori, bigliettai       | Altre Attività            | A       |
| Ferroviero - tramviere: manovratori                                                                  | Altre Attività            | D       |
| Finanziere esclusivamente in ufficio                                                                 | Altre Attività            | A       |
| Finanziere in servizio esterno (pattuglia)                                                           | Altre Attività            | C       |
| Fioristi                                                                                             | Agricoltori - Commerciali | A       |
| Fisico - compreso contatto con sostanze radioattive                                                  | Altre Attività            | RD      |
| Fisico - escluse sostanze radioattive                                                                | Altre Attività            | B       |
| Fisico - teorico                                                                                     | Altre Attività            | A       |
| Fisiochinesiterapista                                                                                | Cura E Benessere          | B       |

| Attività                                                              | Gruppo Attività            | Rischio |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Fisioterapista                                                        | Cura E Benessere           | B       |
| Floricoltore                                                          | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Fonditore di metalli comuni                                           | Altre Attività             | D       |
| Fonditore di metalli preziosi                                         | Altre Attività             | C       |
| Fornaio                                                               | Artigiani                  | C       |
| Fotoceramista                                                         | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Fotografo all'esterno, compreso servizi in zone pericolose            | Altre Attività             | RD      |
| Fotografo in studio o all'esterno, escluso servizi in zone pericolose | Altre Attività             | B       |
| Fotoincisore - fototipista                                            | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Fotoreporter                                                          | Altre Attività             | RD      |
| Frati                                                                 | Altre Attività             | A       |
| Fruttivendolo                                                         | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Funzionario amministrativo                                            | Altre Attività             | A       |
| Funzionario tecnico                                                   | Altre Attività             | A       |
| Gallerista d'arte                                                     | Altre Attività             | A       |
| Garagista: addetto alla sorveglianza                                  | Altre Attività             | B       |
| Gelataio: anche produzione                                            | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Gelataio: solo vendita                                                | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Geologo                                                               | Altre Attività             | B       |
| Geometra con lavoro esterno                                           | Altre Attività             | B       |
| Geometra solo in ufficio                                              | Altre Attività             | A       |
| Gessino - stuccatore: anche con impalcature e ponti                   | Artigiani                  | D       |
| Gessino - stuccatore: solo all'interno di fabbricati                  | Artigiani                  | C       |
| Giardiniere con cura di piante di alto fusto                          | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Giardiniere escluso cura di piante di alto fusto                      | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Giocatore: professionista                                             | Altre Attività             | RD      |
| Gioielliere                                                           | Orafi - Gioiellieri        | A       |
| Giornalaio                                                            | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Giornalista - escluse missioni pericolose                             | Altre Attività             | A       |
| Giornalista - inviato speciale in zone pericolose                     | Altre Attività             | RD      |
| Giudice                                                               | Altre Attività             | A       |
| Gommista                                                              | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Gondoliere                                                            | Altre Attività             | B       |
| Grafico                                                               | Altre Attività             | A       |
| Gruista                                                               | Altre Attività             | D       |
| Guardarobiere                                                         | Altre Attività             | A       |
| Guardia armata: guardia di finanza, giurata, portuale, notturna ecc.  | Altre Attività             | C       |

| Attività                                                                                       | Gruppo Attività     | Rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Guardia non armata: guardia municipale, stradale, forestale, della caccia e pesca ecc.         | Altre Attività      | B       |
| Guardia: carceraria                                                                            | Altre Attività      | C       |
| Guardie del corpo                                                                              | Altre Attività      | RD      |
| Guida alpina                                                                                   | Altre Attività      | RD      |
| Guida turistica                                                                                | Altre Attività      | A       |
| Hostess e steward a bordo di aeromobili (linee regolari)                                       | Altre Attività      | RD      |
| Hostess e steward solo a terra                                                                 | Altre Attività      | A       |
| Idraulico                                                                                      | Artigiani           | D       |
| Igienista                                                                                      | Altre Attività      | A       |
| Imbalsamatore                                                                                  | Artigiani           | C       |
| Imbianchino anche all'esterno                                                                  | Artigiani           | D       |
| Imbianchino solo all'interno                                                                   | Artigiani           | C       |
| Impagliatore                                                                                   | Artigiani           | C       |
| Impiegato amministrativo                                                                       | Altre Attività      | A       |
| Impiegato commerciale                                                                          | Altre Attività      | A       |
| Impiegato tecnico                                                                              | Altre Attività      | B       |
| Imprenditore con lavoro manuale                                                                | Altre Attività      | D       |
| Imprenditore senza lavoro manuale                                                              | Altre Attività      | A       |
| Impresario edile con lavoro manuale                                                            | Altre Attività      | D       |
| Impresario edile senza lavoro manuale                                                          | Altre Attività      | A       |
| Impresario teatrale                                                                            | Altre Attività      | A       |
| Incisore di legno                                                                              | Artigiani           | D       |
| Incisore di metalli preziosi                                                                   | Artigiani           | B       |
| Incisore di vetri e pietre dure e preziose                                                     | Artigiani           | C       |
| Indossatore/trice                                                                              | Altre Attività      | A       |
| Industriale che svolge mansioni esclusivamente di carattere amministrativo                     | Altre Attività      | A       |
| Industriale che svolge mansioni tecniche senza partecipazione al lavoro manuale                | Altre Attività      | B       |
| Industriale con mansioni tecniche ed occasionale lavoro manuale a scopo di insegn. E controllo | Altre Attività      | C       |
| Infermiere                                                                                     | Medici - Paramedici | A       |
| Ingegnere anche all'esterno con accesso a cantieri                                             | Altre Attività      | B       |
| Ingegnere chimico, minerario con accesso a cantieri                                            | Altre Attività      | B       |
| Ingegnere chimico, minerario solo in ufficio                                                   | Altre Attività      | A       |
| Ingegnere civile, edile, urbanista con accesso a cantieri                                      | Altre Attività      | B       |
| Ingegnere civile, edile, urbanista solo in ufficio                                             | Altre Attività      | A       |

| Attività                                                                                      | Gruppo Attività            | Rischio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Ingegnere elettronico, meccanico con accesso a cantieri                                       | Altre Attività             | B       |
| Ingegnere elettronico, meccanico solo in ufficio                                              | Altre Attività             | A       |
| Ingegnere informatico                                                                         | Altre Attività             | A       |
| Ingegnere nucleare con accesso alle centrali                                                  | Altre Attività             | RD      |
| Ingegnere nucleare solo in ufficio                                                            | Altre Attività             | A       |
| Ingegnere progettista                                                                         | Altre Attività             | A       |
| Ingegnere solo in ufficio                                                                     | Altre Attività             | A       |
| Insegnante                                                                                    | Altre Attività             | A       |
| Insegnante di educazione fisica, di ballo, di Attività sportive non escluse dalle cga         | Altre Attività             | B       |
| Insegnante di materie non sperimentali e non di pratica professionale                         | Altre Attività             | A       |
| Insegnante di materie sperimentali, di laboratorio, di pratica profess. Con uso di macchine   | Altre Attività             | C       |
| Insegnante di materie sperimentali, di laboratorio, di pratica profess. Senza uso di macchine | Altre Attività             | B       |
| Insegnante scuola materna\asilo nido                                                          | Altre Attività             | A       |
| Installatore con uso di impalcature, scale aeree, piattaforme                                 | Altre Attività             | D       |
| Installatore senza uso di impalcature, scale aeree, piattaforme                               | Altre Attività             | C       |
| Intagliatore                                                                                  | Artigiani                  | D       |
| Interprete                                                                                    | Altre Attività             | A       |
| Investigatore armato                                                                          | Altre Attività             | RD      |
| Investigatore non armato                                                                      | Altre Attività             | B       |
| Ispettore amministrativo                                                                      | Altre Attività             | A       |
| Ispettore di polizia                                                                          | Altre Attività             | RD      |
| Ispettore tecnico                                                                             | Altre Attività             | B       |
| Istruttore di educazione fisica, di ballo, di attività sportive non escluse dalle cga         | Altre Attività             | B       |
| Istruttore di scuola guida                                                                    | Altre Attività             | A       |
| Lattoniere                                                                                    | Artigiani                  | D       |
| Lavapiatti                                                                                    | Altre Attività             | B       |
| Legatore di libri                                                                             | Artigiani                  | C       |
| Libraio                                                                                       | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Liquidatore                                                                                   | Altre Attività             | A       |
| Litografo                                                                                     | Altre Attività             | C       |
| Liutaio                                                                                       | Artigiani                  | B       |
| Lucidatore di marmo, mobili, pelli, metalli, etc.;                                            | Altre Attività             | C       |
| Macellaio che attende anche alla mattazione                                                   | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Macellaio che non attende alla mattazione                                                     | Agricoltori - Commercianti | B       |

| Attività                                                                   | Gruppo Attività     | Rischio |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Maestro di sci                                                             | Altre Attività      | B       |
| Maestro di sci: con altra attività manuale                                 | Altre Attività      | D       |
| Maestro di sci: senza altra attività manuale                               | Altre Attività      | B       |
| Magazziniere con uso di muletti, addetti a magazzini frigoriferi, facchini | Altre Attività      | C       |
| Magazziniere senza uso di muletti                                          | Altre Attività      | B       |
| Magistrato                                                                 | Altre Attività      | A       |
| Magliaia                                                                   | Artigiani           | B       |
| Maniscalco                                                                 | Artigiani           | D       |
| Manovale                                                                   | Altre Attività      | D       |
| Marinaio                                                                   | Altre Attività      | RD      |
| Marmista con uso di esplosivi                                              | Altre Attività      | RD      |
| Marmista: addetto alla lavorazione senza uso di esplosivi                  | Altre Attività      | C       |
| Marmista: solo posa in opera                                               | Altre Attività      | C       |
| Massaggiatore/trice                                                        | Cura E Benessere    | A       |
| Massoterapista                                                             | Cura E Benessere    | A       |
| Materassaio                                                                | Artigiani           | C       |
| Meccanici di biciclette                                                    | Artigiani           | B       |
| Meccanici in genere                                                        | Artigiani           | D       |
| Mediatore                                                                  | Altre Attività      | A       |
| Medico allergologo                                                         | Medici - Paramedici | A       |
| Medico analista                                                            | Medici - Paramedici | A       |
| Medico andrologo                                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico anestesista                                                         | Medici - Paramedici | A       |
| Medico angiologo                                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico audiologo                                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico cardiocirurgo                                                       | Medici - Paramedici | A       |
| Medico cardiologo                                                          | Medici - Paramedici | A       |
| Medico chirurgo                                                            | Medici - Paramedici | A       |
| Medico chirurgo cardiovascolare                                            | Medici - Paramedici | A       |
| Medico chirurgo estetico                                                   | Medici - Paramedici | A       |
| Medico chirurgo maxillo facciale                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico chirurgo ortopedico                                                 | Medici - Paramedici | A       |
| Medico dermatologo e venereologo                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico diabetologico                                                       | Medici - Paramedici | A       |
| Medico dietologo                                                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico ematologo                                                           | Medici - Paramedici | A       |

| Attività                                             | Gruppo Attività     | Rischio |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Medico endocrinologo                                 | Medici - Paramedici | A       |
| Medico fisiatra                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico gastroenterologo                              | Medici - Paramedici | A       |
| Medico generico                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico geriatra                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico gerontologo                                   | Medici - Paramedici | A       |
| Medico ginecologo                                    | Medici - Paramedici | A       |
| Medico immunologo                                    | Medici - Paramedici | A       |
| Medico internista                                    | Medici - Paramedici | A       |
| Medico nefrologo                                     | Medici - Paramedici | A       |
| Medico neurologo                                     | Medici - Paramedici | A       |
| Medico neuropsichiatra                               | Medici - Paramedici | A       |
| Medico oculista                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico odontoiatra                                   | Medici - Paramedici | A       |
| Medico oftalmologo                                   | Medici - Paramedici | A       |
| Medico oncologo                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico ortopedico e traumatologo                     | Medici - Paramedici | A       |
| Medico ostetrico                                     | Medici - Paramedici | A       |
| Medico otorinolaringoiatra                           | Medici - Paramedici | A       |
| Medico pediatria                                     | Medici - Paramedici | A       |
| Medico pneumatologo                                  | Medici - Paramedici | A       |
| Medico psichiatra \psicoterapeuta                    | Medici - Paramedici | A       |
| Medico radioterapista                                | Medici - Paramedici | A       |
| Medico reumatologo                                   | Medici - Paramedici | A       |
| Medico specialista in medicina del lavoro            | Medici - Paramedici | A       |
| Medico specialista in medicina legale                | Medici - Paramedici | A       |
| Medico specialista in medicina nucleare              | Medici - Paramedici | RD      |
| Medico specialista malattie infettive e parassitarie | Medici - Paramedici | A       |
| Medico sportivo                                      | Medici - Paramedici | A       |
| Medico urologo                                       | Medici - Paramedici | A       |
| Messo comunale                                       | Altre Attività      | A       |
| Militare aeronautica                                 | Altre Attività      | RD      |
| Militare con mansioni amministrative                 | Altre Attività      | A       |
| Militare con mansioni non amministrative             | Altre Attività      | RD      |
| Minatore                                             | Altre Attività      | D       |
| Miniaturista                                         | Artigiani           | A       |
| Missionario\                                         | Altre Attività      | RD      |

| Attività                                                                  | Gruppo Attività            | Rischio |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Mobiliere                                                                 | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Modellista                                                                | Artigiani                  | A       |
| Modellista in cera e creta                                                | Artigiani                  | B       |
| Modellista in metalli                                                     | Artigiani                  | C       |
| Montatore cinema, teatro e spettacoli in genere                           | Altre Attività             | C       |
| Mosaicista                                                                | Artigiani                  | B       |
| Motorista                                                                 | Altre Attività             | D       |
| Mugnaio                                                                   | Artigiani                  | D       |
| Muratore (operaio edile)                                                  | Artigiani                  | D       |
| Musicista: maestro/a, professore/ressa, orchestrale, compositore/trice    | Musicisti                  | A       |
| Navigante - non militare, commissario di bordo, hostess, steward          | Altre Attività             | B       |
| Navigante - non militare: cameriere/a, cuoco/a, addetti alle pulizie      | Altre Attività             | C       |
| Navigante - non militare: marinaio, motorista, macchinista, pilota        | Altre Attività             | D       |
| Necroforo                                                                 | Altre Attività             | B       |
| Notaio                                                                    | Altre Attività             | A       |
| Odontotecnico                                                             | Altre Attività             | B       |
| Operaio: generico che opera in condizioni di alto grado di pericolosità;  | Altre Attività             | D       |
| Operaio: generico che opera in condizioni di basso grado di pericolosità; | Altre Attività             | B       |
| Operaio: generico che opera in condizioni di medio grado di pericolosità; | Altre Attività             | C       |
| Operatore al call centre                                                  | Altre Attività             | A       |
| Operatore ecologico                                                       | Altre Attività             | C       |
| Operatore sociopsicologico                                                | Altre Attività             | A       |
| Orafo compresa lavorazione                                                | Orafi - Gioiellieri        | B       |
| Orafo solo vendita                                                        | Orafi - Gioiellieri        | A       |
| Orefice                                                                   | Orafi - Gioiellieri        | B       |
| Organista con riparazioni                                                 | Artigiani                  | C       |
| Organista senza riparazioni                                               | Altre Attività             | A       |
| Orologiaio che effettua riparazioni                                       | Artigiani                  | B       |
| Orologiaio solo vendita                                                   | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Ortodonzista                                                              | Altre Attività             | A       |
| Ostetrica                                                                 | Altre Attività             | B       |
| Ottico                                                                    | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Palombaro/sommozzatore                                                    | Altre Attività             | RD      |
| Panettiere                                                                | Agricoltori - Commercianti | B       |

| Attività                                                    | Gruppo Attività            | Rischio |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Paramedico                                                  | Altre Attività             | B       |
| Parroco                                                     | Altre Attività             | A       |
| Parrucchiere - barbiere                                     | Cura E Benessere           | B       |
| Pastaio                                                     | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Pasticcere - produzione                                     | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Pastore                                                     | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Pavimentatore di strade                                     | Artigiani                  | D       |
| Pavimentatore in fabbricati                                 | Artigiani                  | C       |
| Pellicciaio confezionamento                                 | Artigiani                  | B       |
| Pellicciaio solo vendita                                    | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Pensionato con lavoro manuale leggero                       | Altre Attività             | B       |
| Pensionato senza lavoro manuale                             | Altre Attività             | A       |
| Perito agronomo                                             | Altre Attività             | B       |
| Perito assicurativo                                         | Altre Attività             | B       |
| Perito calligrafico                                         | Altre Attività             | A       |
| Perito in genere                                            | Altre Attività             | B       |
| Perito industriale                                          | Altre Attività             | B       |
| Perito tecnico                                              | Altre Attività             | B       |
| Personal trainer di attività sportive non escluse dalle cga | Altre Attività             | B       |
| Pescatore - pesca costiera                                  | Altre Attività             | RD      |
| Pescatore - pesca di alto mare                              | Altre Attività             | RD      |
| Pescatore - pesca nei laghi, fiumi, porti                   | Altre Attività             | RD      |
| Pescicoltore                                                | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Pescivendolo: solo vendita                                  | Agricoltori - Commercianti | A       |
| Piastrellista                                               | Artigiani                  | C       |
| Pilota di aereomobili, veicoli in genere                    | Altre Attività             | RD      |
| Pirotecnico                                                 | Altre Attività             | RD      |
| Pittore: artista                                            | Altre Attività             | A       |
| Pizzaiolo                                                   | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Podologo                                                    | Altre Attività             | A       |
| Poliziotto in servizio esterno (in pattuglia)               | Altre Attività             | C       |
| Poliziotto prevalentemente in ufficio                       | Altre Attività             | A       |
| Pony express                                                | Altre Attività             | B       |
| Portalettere                                                | Altre Attività             | B       |
| Portavalori                                                 | Altre Attività             | C       |
| Portiere / portinaio                                        | Altre Attività             | A       |
| Posatore marmista                                           | Artigiani                  | D       |

| Attività                                                        | Gruppo Attività            | Rischio |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Postino                                                         | Altre Attività             | A       |
| Preside                                                         | Altre Attività             | A       |
| Presidente di enti pubblici                                     | Altre Attività             | A       |
| Presidente di società                                           | Altre Attività             | A       |
| Pretore                                                         | Altre Attività             | A       |
| Procuratore legale                                              | Altre Attività             | A       |
| Procuratore sportivo                                            | Altre Attività             | A       |
| Produttore assicurativo                                         | Altre Attività             | A       |
| Programmatore e/o analista programmi                            | Altre Attività             | A       |
| Promotore finanziario                                           | Altre Attività             | A       |
| Proprietario terriero senza lavoro manuale                      | Altre Attività             | A       |
| Psicologo                                                       | Altre Attività             | A       |
| Pubblicista                                                     | Altre Attività             | A       |
| Pubblicitario                                                   | Altre Attività             | A       |
| Pugile                                                          | Altre Attività             | RD      |
| Pulitore con uso di scale aeree                                 | Altre Attività             | D       |
| Pulitore senza uso di scale aeree                               | Altre Attività             | B       |
| Raccoglitore di rottami                                         | Altre Attività             | C       |
| Radiocronista                                                   | Altre Attività             | A       |
| Radiologo                                                       | Radiologo                  | A       |
| Radiotecnico che esegue installazioni                           | Altre Attività             | C       |
| Radiotecnico solo in laboratorio                                | Altre Attività             | B       |
| Ragioniere                                                      | Altre Attività             | A       |
| Ragioniere commercialista                                       | Altre Attività             | A       |
| Rammendatrice                                                   | Artigiani                  | B       |
| Rappresentante con consegna merce                               | Altre Attività             | B       |
| Rappresentante senza consegna merce                             | Altre Attività             | A       |
| Redattore                                                       | Altre Attività             | A       |
| Regista cinematografico e teatrale                              | Artisti                    | B       |
| Regista radiotelevisivo                                         | Artisti                    | A       |
| Reporter                                                        | Altre Attività             | RD      |
| Restauratore con uso di impalcature e ponti                     | Artigiani                  | C       |
| Restauratore solo in laboratorio                                | Artigiani                  | B       |
| Revisore dei conti                                              | Altre Attività             | A       |
| Rigattiere                                                      | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Rilegatore di libri e riviste                                   | Artigiani                  | B       |
| Riparatore di radio, tv, elettrodomestici - solo in laboratorio | Artigiani                  | B       |

| Attività                                                                              | Gruppo Attività            | Rischio |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Riparatore di radio, tv, elettrodomestici che esegue installazioni o montaggi         | Artigiani                  | D       |
| Rischio categoria a                                                                   | Altre Attività             | A       |
| Rischio categoria b                                                                   | Altre Attività             | B       |
| Rischio categoria c                                                                   | Altre Attività             | C       |
| Rischio categoria d                                                                   | Altre Attività             | D       |
| Ristoratore                                                                           | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Sacerdote                                                                             | Altre Attività             | A       |
| Sagrestano                                                                            | Altre Attività             | B       |
| Saldatore                                                                             | Artigiani                  | D       |
| Sarto                                                                                 | Artigiani                  | B       |
| Scalpellino                                                                           | Artigiani                  | D       |
| Sceneggiatore                                                                         | Artisti                    | A       |
| Scenografo                                                                            | Artisti                    | B       |
| Scolaro                                                                               | Altre Attività             | A       |
| Scrittore                                                                             | Altre Attività             | A       |
| Scultore anche su impalcature e ponti                                                 | Artigiani                  | C       |
| Scultore con a lavoro manuale di fusione di monumenti e statue in fonderie di metalli | Artigiani                  | D       |
| Scultore: artista che lavora solo in studio                                           | Artigiani                  | B       |
| Segretario comun ale                                                                  | Altre Attività             | A       |
| Sellaio                                                                               | Artigiani                  | C       |
| Sfasciacarrozze addetto alla distruzione dei veicoli e recupero pezzi                 | Agricoltori - Commercianti | D       |
| Sindacalista                                                                          | Altre Attività             | A       |
| Sistemista                                                                            | Altre Attività             | A       |
| Skipper                                                                               | Altre Attività             | RD      |
| Soffiatore di vetri                                                                   | Artigiani                  | B       |
| Sommelier                                                                             | Altre Attività             | A       |
| Sommozzatore\palombaro                                                                | Altre Attività             | RD      |
| Spazzacamino                                                                          | Artigiani                  | C       |
| Speaker radiofonico                                                                   | Altre Attività             | A       |
| Speleologo                                                                            | Altre Attività             | RD      |
| Stalliere                                                                             | Altre Attività             | D       |
| Steward a bordo di aeromobili (linee regolari)                                        | Altre Attività             | RD      |
| Steward solo a terra                                                                  | Altre Attività             | A       |
| Stilista                                                                              | Artigiani                  | B       |
| Stiratrice                                                                            | Artigiani                  | B       |
| Stuccatore con accesso a impalcature e ponti                                          | Artigiani                  | D       |

| Attività                                                                | Gruppo Attività            | Rischio |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Stuccatore solo all'interno di fabbricati                               | Artigiani                  | C       |
| Studente                                                                | Altre Attività             | A       |
| Suora                                                                   | Altre Attività             | A       |
| Taglialegna                                                             | Artigiani                  | D       |
| Tapezziere - addobbatore anche con accesso ad impalcature e ponti       | Artigiani                  | D       |
| Tapezziere solo in laboratorio                                          | Artigiani                  | C       |
| Tassista                                                                | Altre Attività             | B       |
| Tatuatore                                                               | Altre Attività             | A       |
| Tecnico cinematografico, teatrale, radiotelevisivo con accesso a palchi | Altre Attività             | C       |
| Tecnico del suono                                                       | Altre Attività             | A       |
| Tecnico di laboratorio                                                  | Medici - Paramedici        | B       |
| Telecronista                                                            | Altre Attività             | A       |
| Termoidraulico                                                          | Artigiani                  | C       |
| Tessitore                                                               | Artigiani                  | C       |
| Tintore                                                                 | Artigiani                  | C       |
| Tipografo                                                               | Artigiani                  | C       |
| Topografo                                                               | Altre Attività             | C       |
| Tornitore                                                               | Artigiani                  | D       |
| Tosatore                                                                | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Ufficiale giudiziario in ufficio ed esecutivi                           | Altre Attività             | A       |
| Ufficiale militare                                                      | Altre Attività             | RD      |
| Usciere                                                                 | Altre Attività             | A       |
| Vasaio                                                                  | Artigiani                  | B       |
| Venditore ambulante con guida di veicoli fino a 35 q.Li p.P.C.          | Agricoltori - Commercianti | B       |
| Venditore ambulante con guida di veicoli oltre 35 q.Li p.P.C.           | Agricoltori - Commercianti | C       |
| Verniciatore                                                            | Artigiani                  | C       |
| Veterinario                                                             | Veterinari                 | C       |
| Vetraio con posa in opera                                               | Artigiani                  | D       |
| Vetraio senza posa in opera                                             | Artigiani                  | C       |
| Vetrinista                                                              | Altre Attività             | B       |
| Vigilantes armato                                                       | Altre Attività             | RD      |
| Vigilantes non armato                                                   | Altre Attività             | C       |
| Vigile del fuoco                                                        | Altre Attività             | RD      |
| Vigile urbano con uso motociclette                                      | Altre Attività             | B       |
| Vigile urbano senza uso motociclette                                    | Altre Attività             | A       |
| Vivaista                                                                | Agricoltori - Commercianti | C       |

| Attività   | Gruppo Attività | Rischio |
|------------|-----------------|---------|
| Zincografo | Artigiani       | C       |
| Zoologo    | Altre Attività  | C       |
| Zootecnico | Altre Attività  | C       |

# Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua.

## ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it).

### ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a re-sponsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mu-tua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ov-vero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

### ART. 5 CONTRIBUZIONI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

### ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

### ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

## ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella *polizza di assicurazione* dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di *assicurazione*, per l'ulteriore periodo indicato nella *polizza* o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'*assicurazione*.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di *assicurazione* stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'*assicurazione*, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

## ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della *Società*, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della *Società* anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

# SEI TU



## Contatti

Contatto soci e assicurati / Numero verde: 800.29.28.37

Servizio sinistri / Numero verde: 800.48.48.50 / Da mobile ed estero: +39.0461.896301

Mail: [sinistri@gruppoitas.it](mailto:sinistri@gruppoitas.it)

**[gruppoitas.it](http://gruppoitas.it)**